



**Osservatorio Tributario n. 1/2017  
Gennaio – Febbraio 2017**

**Rassegna di Legislazione  
Dottrina  
Prassi Amministrativa  
Giurisprudenza**

<b><i>In evidenza</i></b>	
	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative (decreto mille proroghe)
	<b>Legge 27 febbraio 2017, n. 19.</b>
<b>ACCORDI INTERNAZIONALI</b>	Le modifiche alla Direttiva "società madri e figlie" e la loro attuazione in Italia
	<b>N. MANUTI, in Strum. fin. e fisc. 26-27/2016.</b>
<b>IRES</b>	Consolidato – Trasferimento della partecipazione di controllo dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia al patrimonio della causa madre estera – Continuazione del consolidato fiscale
	<b>Ris. Agenzia delle Entrate 2 marzo 2016, n. 25/E.</b>
<b>IRES</b>	Imposte sui redditi – Operazioni straordinarie – Scissione di società – Scissione parziale – Obblighi tributari ante scissione della società scissa – Responsabilità solidale delle società beneficiarie – Sussistenza – Obbligo di notifica dell'avviso di accertamento alle società beneficiarie – Insussistenza.
	<b>Cass., sez. trib. 16 novembre 2016, n. 23342.</b>
<b>REDDITI DI CAPITALE</b>	Dividendi – Nozione convenzionale di beneficiario effettivo – <i> Holding </i> statiche di partecipazione – Natura di beneficiario effettivo
	<b>Cass., sez. trib. 28 dicembre 2016, n. 27113.</b>
<b>RENDITE FINANZIARIE</b>	Il regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine
	<b>S. CAPILUPI, ne Il fisco 3/2017.</b>
<b>IVA</b>	<i> Pro rata </i> di detraibilità – Compatibilità della disciplina italiana con quella comunitaria
	<b>Corte di Giust. UE, 14 dicembre 2016, n. C-378/15.</b>
<b>REGISTRO</b>	Conferimento di ramo d'azienda in società e successiva cessione delle partecipazioni – Riqualficabilità in cessione d'azienda
	<b>Cass., sez. trib. 10 febbraio 2017, n. 3562.</b>

**PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2017**

<b>Decreto Ministeriale 10 febbraio 2017</b>	<b>Pag. 1</b>
<b>Decreto Ministeriale 13 febbraio 2017</b>	<b>“ 1</b>
<b>Legge 27 febbraio 2017, n. 19</b>	<b>“ 1</b>

**ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

Accertamento – Interpello disapplicativo – Non è autonomamente impugnabile. <b>Comm. Trib. Prov. Di Milano 23 dicembre 2016, n. 9725/1/16.</b>	<b>“ 4</b>
---	------------

**ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

Direttiva società madre – società figlia – Ritenuta alla fonte su dividendi diretti verso l'estero – Repressione delle elusioni fiscali – Abuso di diritto. <b>Conclusioni Avv. Gen. 19 gennaio 2017, n. C-6/16.</b>	<b>“ 4</b>
--	------------

Convenzioni internazionali – Convenzione tra Italia e Regno Unito – Dividendi percepiti da società del Regno Unito da parte di società italiana – Credito d'imposta – Necessità dell'effettiva percezione dei dividendi – Pagamento mediante compensazione con crediti vantati dalla società italiana nei confronti di quella inglese – Esclusione. <b>Cass., sez. trib. 23 settembre 2016, n. 18628.</b>	<b>“ 4</b>
---	------------

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie**

Contenzioso – Atti impugnabili – Risposta all'istanza di interpello – Impugnabilità – Esclusione. <b>Comm. Trib. Reg. di Milano 30 novembre 2016, n. 6281/44/16.</b>	<b>“ 5</b>
---	------------

**ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

“Le nuove CFC: questioni aperte alla luce della recente evoluzione normativa e amministrativa”, di <b>G. DE CAPITANI</b> e <b>M. DAL COL.</b>	<b>“ 5</b>
--	------------

“Le modifiche alla Direttiva “società madri e figlie” e la loro attuazione in Italia”, di <b>N. MANUTI.</b>	<b>“ 7</b>
---	------------

**IRES**

“Il Modello di “impresa globale” effetti sulle contestazioni di esteroestizione e stabile organizzazione “occulta”, di <b>D. AVOLIO.</b>	<b>“ 8</b>
---	------------

“L'ACE nelle operazioni di riorganizzazione aziendale”, di <b>G.M. COMMITTERI</b> e <b>E. RIBACCHI.</b>	<b>“ 9</b>
---	------------

“La matrice comunitaria del nuovo consolidato nazionale: dalla sua genesi alla sua interpretazione”, di <b>A. DI BELLA</b> e <b>A. RITELLA.</b>	<b>“ 10</b>
--	-------------

“ <i>Participation exemption</i> e soggetti esteri: ammissibile un'estensione interpretativa?” di <b>S. MORRI</b> e <b>S. GUARINO.</b>	<b>“ 11</b>
---	-------------

“La fiscalità dei piani di <i>stock option</i> per gli emittenti IAS/IFRS: un esempio di derivazione piena con qualche nodo ancora da sciogliere”, di <b>V. RUSSO</b> .	<b>Pag. 12</b>
“Opzioni per trasparenza e consolidato: efficacia da temporanea a perenne salvo revoca”, di <b>S. TRETTEL</b> .	<b>“ 14</b>
Utilizzo delle perdite nel consolidato: gli accordi fra soggetti aderenti divengono protagonisti”, di <b>S. TRETTEL</b> .	<b>“ 14</b>
IRES – Consolidato – Trasferimento della partecipazione di controllo dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia al patrimonio della casa madre estera – Continuazione del consolidato fiscale. <b>Ris. Agenzia delle Entrate 2 marzo 2017, n. 25/E</b> .	<b>“ 16</b>
Imposte sui redditi – Operazioni straordinarie – Scissione di società – Scissione parziale – Obblighi tributari ante scissione della società scissa – Responsabilità solidale delle società beneficiarie – Sussistenza – Obbligo di notifica dell’avviso di accertamento alle società beneficiarie – Insussistenza. <b>Cass. Sez. trib. 16 novembre 2016, n. 23342</b> .	<b>“ 16</b>
IRES – <i>Transfer pricing</i> – Spese di regia – Deducibilità dei costi riaddebitati – Adeguata documentazione. <b>Comm. Trib. Prov. di Milano, 23 giugno 2016, n. 5575/1/16</b> .	<b>“ 17</b>
IRES – Fusione – Riporto delle perdite – <i>Test</i> di vitalità – Verifica nel periodo antifusione – Insussistenza dell’obbligo. <b>Comm. Trib. Reg. di Milano, 1 dicembre 2016, n. 6353/36/16</b> .	<b>“ 17</b>
IRES – Interessi passivi – Deducibilità – Contratti pronti contro termine – Differenziali negativi – Inapplicabilità del regime di deducibilità degli interessi passivi. <b>Comm. Trib. Prov. di Torino, 19 dicembre 2016, n. 1997/10/06</b>	<b>“ 17</b>

### REDDITI DI CAPITALE

“Pienamente esentati da tassazione i rendimenti delle casse previdenziali e dei fondi pensione”, di <b>G. SCIFONI</b> .	<b>“ 18</b>
Redditi di capitale – Dividendi – Nozione convenzionale di beneficiario effettivo – <i> Holding</i> statiche di partecipazione – Natura di beneficiario effettivo. <b>Cass., sez. trib. 28 dicembre 2016, n. 27113</b> .	<b>“ 19</b>

### RENDITE FINANZIARIE

“Il regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine”, di <b>S. CAPILUPI</b> .	<b>“ 19</b>
---	-------------

### REDDITO D’IMPRESA

“Il nuovo regime della conversione dei saldi in valuta”, di <b>P. RONCA</b> .	<b>“ 20</b>
“TFR dei soggetti IAS/IFRS <i>adopter</i> : slalom tra contabilità e fisco”, di <b>G.G. VISENTIN e V. RAMPADO</b> .	<b>“ 21</b>
Redditi di impresa – Componenti negativi di reddito – Costi di transazione – Capitalizzazione – Esclusione – Deducibilità integrale nell’anno – Sussistenza. <b>Cass., sez. trib. 23 novembre 2016, n. 23827</b> .	<b>“ 22</b>

Redditi di impresa – Valutazioni – Operazioni infragruppo con società estere – *Transfer pricing* – Applicabilità – Onere probatorio a carico del Fisco – Sussistenza – Dimostrazione del vantaggio fiscale in relazione allo Stato estero – Necessità – Omissione – Nullità dell’atto – Sussistenza.  
**Comm. Trib. Prov. di Milano, 3 novembre 2016, n. 8301/1/16.**

Pag. 22

### **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

- “Criteri di tassazione in Italia del TFR maturato all’estero”, di **A. COSTA.** “ 22
- “Delineati i confini (tributari) tra trasferta e trasfertismo”, di **G. MARIANETTI.** “ 23
- “Piani di incentivazione azionaria e retribuzioni convenzionali”, di **C. QUARTANA.** “ 23
- “Categorie reddituali e somme ad esse non riconducibili”, di **F. PETRUCCI.** “ 24

### **RISCOSSIONE**

- Riscossione – Compensazione di un credito d’imposta superiore a quello previsto dalla legge – Splafonamenti antecedenti al 31 dicembre 2015 – Non sanzionabili.  
**Comm. Trib. Reg. di Trieste 3 febbraio 2017, n. 37/1/17.** “ 24

### **RITENUTE ALLA FONTE**

- “La risoluzione 29 settembre 2016, n. 84/E, e i dubbi che ancora permangono sui presupposti per l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 26, comma 5-*bis*, del DPR n. 600/1973”, di **L. ROSSI e M. AMPOLILLA.** “ 24
- “Esenzione da ritenuta sugli interessi da finanziamento: limiti e condizioni del regime agevolativo”, di **A. DI DIO.** “ 25

### **IVA**

- “L’attuazione dell’IVA di gruppo in Italia: domande e (probabili) risposte”, di **P. CENTORE.** “ 26
- “Tutti insieme appassionatamente: arriva il gruppo IVA”, di **P. MASPES e G. SCIFONI.** “ 27
- “Gruppo IVA: tutti (forzatamente) insieme ma...non da subito”, di **G. SCIFONI.** “ 28
- IVA – *Pro rata* di detraibilità – Compatibilità della disciplina italiana con quella comunitaria.  
**Corte di Giust. UE 14 dicembre 2016, n. C-378/15.** “ 28
- IVA – *Pro rata* di detraibilità – Società che svolge contestualmente attività di leasing e di finanziamento – Determinazione della percentuale di IVA detraibile.  
**Comm. Trib. Prov. di Milano, 28 novembre 2016, n. 9113/3/16.** “ 29

### **REGISTRO (Imposta di)**

- Registro (imposta di) – Conferimento di ramo d’azienda in società e successiva cessione delle partecipazioni – Riqualficabilità in cessione d’azienda.  
**Cass., sez. trib. 10 febbraio 2017, n. 3562.** “ 29

Registro (imposta di) – Cessione totalitaria quote assimilabile contratto cessione azienda – Prevalenza sostanza sulla forma.  
**Comm. Trib. Reg. della Liguria, sez. I, 5 luglio 2016, n. 946.** **Pag. 30**

Registro (imposta di) – Cessione totalitaria di partecipazioni equivale cessione d'azienda – Applicazione aliquota proporzionale del 3%.  
**Comm. Trib. Reg. della Toscana, sez. XIII 7 luglio 2016, n. 1252.** **“ 30**

## TRUST

“Reset in Cassazione: l'imposta di donazione non si applica al vincolo di destinazione derivante da un *trust*”, di **A. BUSANI** e **G. RIDELLA**. **“ 31**

“L'imposta sui vincoli di destinazione”, di **L. SALVINI**. **“ 31**

“Possibili ipotesi di imposizione indiretta della revoca di *trust*”, di **S. CARUNCHIO**. **“ 31**

“Il *new deal* della Suprema Corte sull'imposizione indiretta del *trust*: giù il sipario sull'imposta sui vincoli di destinazione?” di **D. STEVANATO**. **“ 33**

“*Trust* e imposte sui trasferimenti: il “nuovo corso” della Corte di Cassazione”, di **T. TASSANI**. **“ 33**

“Problematiche fiscali per l'imposizione indiretta del *trust*” di **C. BUCCICO**. **“ 34**

*Trust* auto dichiarato – Beneficiari discendenti del disponente – Imposta sulle successioni e donazioni – Momento impositivo – Coincide con il trasferimento ai beneficiari.  
**Cass., sez. V, 26 ottobre 2016, n. 21614.** **“ 34**

*Trust* – Pignoramento dei beni – *Trustee*.  
**Cass., sez. trib. 27 gennaio 2017, n. 2043.** **“ 35**

*Trust* – Conferimento – Imposte ipocastali – Misura fissa.  
**Comm. Trib. Prov. di Palermo, sez. I, 30 dicembre 2015, n. 65580.** **“ 35**

*Trust* – Atto di costituzione – Imposta sulle successioni e donazioni – Applicabilità in misura proporzionale.  
**Comm. Trib. Reg. di Roma, 28 dicembre 2016, n. 9525/6/16.** **“ 35**

*Trust* liberale – Beneficiari dopo la morte del disponente – Sorgere dell'obbligazione tributaria.  
**Comm. Trib. Prov. di Lodi, sez. I, 15 febbraio 2016, n. 9.** **“ 35**

*Trust* – Conferimento – Imposta di registro – Misura fissa.  
**Comm. Trib. Prov. di Latina, sez. I, 17 febbraio 2016, n. 239** **“ 35**

*Trust* – Conferimento – Imposta di registro – Misura fissa.  
**Comm. Trib. Prov. di Milano, sez. XXIV, 1 aprile 2016, n. 3244.** **“ 36**

*Trust* – Imposte ipo-catastali – Soggettività tributaria – Carezza.  
Imposte ipo-catastali – Presupposto impositivo – Trasferimento ai beneficiari.  
**Comm. Trib. Prov. di Milano, sez. XVI, 20 maggio 2016, n. 4496.** **“ 36**

*Trust* – Conferimento – Effetto traslativo – Esclusione.  
**Comm. Trib. Reg. di Salerno, sez. XII, 24 maggio 2016, n. 4922.** **“ 36**

*Trust* – Costituzione di vincolo di destinazione – Imponibilità immediata.  
**Comm. Trib. Reg. della Lombardia, sez. XI, 26 maggio 2016, n. 3206.** **“ 36**

## IRAP

- “La deducibilità ai fini dell’IRAP dei costi connessi al distacco di personale assunto a tempo indeterminato da una società straniera, ma in forza presso la sua stabile organizzazione in Italia”  
di **Z. GOLA** e **A. BERALDO**. **Pag. 36**
- “Permangono incertezze sulla deduzione IRAP del costo del lavoro”, di **C. GOLZI** e **G. MARIANETTI**. **“ 37**
- IRAP – Principio di correlazione – Componenti ordinari e straordinari del conto economico – Applicabilità.  
**Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia, 22 novembre 2016, n. 311/1/16.** **“ 38**
- IRAP –  *Holding* industriale – Criterio della prevalenza dell’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria – Applicabilità aliquota ordinaria.  
**Comm. Trib. Prov. di Milano, 17 gennaio 2017, n. 369/1/17.** **“ 39**

## **Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1 gennaio al 28 febbraio 2017**

**Decreto Ministeriale 10 febbraio 2017:** “Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2016” (in G.U. 21 febbraio 2017, n. 43)

\*\*\*\*\*

Il decreto stabilisce che, per la redazione del bilancio di esercizio 2016, le fondazioni bancarie devono osservare le norme di cui al Provvedimento Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 19 aprile 2001.

L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per l'esercizio 2016, nella misura del 20% dell'avanzo di esercizio, al netto dell'eventuale destinazione del 25% dell'avanzo stesso a copertura dei disavanzi pregressi.

Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, sempre per l'esercizio 2016, con atto motivato, tranne nel caso in cui i disavanzi pregressi non siano stati integralmente coperti, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al 15% dell'avanzo di esercizio, al netto dell'eventuale destinazione del 25% dell'avanzo stesso a copertura dei disavanzi pregressi.

**Decreto Ministeriale 13 febbraio 2017:** “Modifica della disciplina sulla liquidazione dell'IVA di gruppo, in adeguamento all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito ad opera dell'articolo 1, comma 27, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) (in G.U. 24 febbraio 2017, n. 46)

\*\*\*\*\*

Il decreto, in vigore dal 24 febbraio 2017, adegua la disciplina relativa alla liquidazione IVA di gruppo di cui all'art. 73, comma 3, DPR 633/72, alle novità introdotte con la legge di bilancio 2017.

Fra le novità di interesse si segnalano:

- la possibilità per le società di persone di partecipare in qualità di controllate alla procedura di liquidazione di gruppo (fino ad oggi le società di persone non potevano partecipare al gruppo in qualità di controllate);
- la necessità che il requisito del controllo, per la società del gruppo, sussista almeno a partire dal 1° luglio dell'anno solare precedentemente a quello in cui l'opzione viene esercitata (e non più all'inizio di detto anno);
- l'obbligo, previsto a partire dal 2017, di comunicare l'opzione per la liquidazione di gruppo non più mediante la presentazione dell'apposito modello IVA 26, bensì nell'ambito della dichiarazione IVA presentata nell'anno solare a partire dal quale si intende applicare il regime;
- l'estensione della validità dell'opzione, che, qualora esercitata secondo le nuove modalità ha effetto fino a revoca, e non più per il solo anno in cui viene esercitata.;
- l'eccedenza del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, oltre a poter essere rimborsata o computata in detrazione dell'anno successivo solo dall'ente o società controllante, può essere da questi ultimi soggetti utilizzata in compensazione.

Il DM, le cui disposizioni si applicano a partire dal 2017, introduce un regime transitorio al fine di disciplinare il passaggio alla nuova modalità di adesione.

**Legge 27 febbraio 2017, n. 19:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”. (in S.O. n. 14 alla G.U. del 28 febbraio 2017 n. 49)

\*\*\*\*\*

In sede di conversione in legge del c.d. “mille proroghe”, sono state introdotte numerose novità rispetto al testo originario.

Tra le novità inserite in sede di conversione vi è l'art. 13-*bis*, rubricato “Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il Decreto Legislativo n. 139 del 2015”:

### **COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA IRES CON LE NOVITA' IN MATERIA DI BILANCIO**

Con l'art. 13-*bis*:

- sono state stabilite le norme di coordinamento della disciplina fiscale (IRES e IRAP) con le disposizioni in materia di bilancio introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (c.d. “decreto bilanci”),

che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall'1 gennaio 2016 (2016, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare);

- è stata conseguentemente prevista una proroga del termine (15 giorni) per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2016 ("soggetti solari") dei soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del c.c..

E' stato, in primo luogo, modificato l'art. 83 comma 1 del TUIR, estendendo il c.d. "principio di derivazione rafforzata" (che trova applicazione con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS già a decorrere dal periodo 2008 per i soggetti "solari") anche ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-ter c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

Per effetto del principio di derivazione rafforzata, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR, "i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili".

In sostanza, ai fini della determinazione del reddito imponibile, gli elementi reddituali e patrimoniali assumono rilevanza in base alle risultanze contabili.

Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le regole di competenza fiscale di cui all'art. 109, comma 1 e 2 del TUIR, che, nell'assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti reddituali e alle risultanze giuridico-formali.

Il principio di derivazione rafforzata riduce le discordanze tra utile di bilancio e reddito d'impresa, evitando la gestione di un doppio binario civilistico-fiscale e semplificando le modalità di determinazione del reddito imponibile.

Il principio di derivazione rafforzata non trova applicazione per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e che rientrano nella definizione di "micro impresa", di cui all'art. 2435-ter c.c..

Con riferimento alle micro imprese, ai fini dell'individuazione dell'esercizio di competenza fiscale occorre applicare le disposizioni contenute nell'art. 109, comma 1 e 2 del TUIR.

Sono stati inoltre modificati singoli articoli del TUIR, per coordinarli con le nuove disposizioni civilistiche, ed in particolare:

- l'art. 96 con riferimento alla determinazione del ROL;
- l'art. 108 relativamente alla deduzione delle spese relative a più esercizi;
- l'art. 109 comma 4 relativamente alle imputazioni reddituali a patrimonio netto;
- l'art. 110 in tema di tassi di cambio utilizzabili per la conversione delle poste in valuta;
- l'art. 112 in materia di strumenti finanziari derivati.

#### COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA IRAP CON LE NOVITA' IN MATERIA DI BILANCIO

In conseguenza dell'eliminazione, ad opera del D.Lgs. 139/2015, delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto economico, è stata modificata la disciplina IRAP.

Le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri proventi e oneri di natura straordinaria, derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, continuano a essere irrilevanti ai fini IRAP anche se classificati, nei bilanci relativi all'esercizio 2016 e nei successivi, nell'area ordinaria del Conto economico (voci A.5 e B.14) per effetto dell'eliminazione delle voci D.20 ed E.21.

La modifica legislativa non interviene sui proventi e sugli oneri di entità o incidenza eccezionali non afferenti a trasferimenti d'azienda. Pertanto, tali componenti reddituali concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, come, peraltro, avveniva già in passato laddove fossero correlati a proventi od oneri imponibili o deducibili.

#### REGIME TRANSITORIO

Le nuove modalità di determinazione del reddito d'impresa esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016, per i soggetti "solari").

Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio (2016) e di quelli successivi delle operazioni (già avviate e che si protraggono per i periodi d'imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili) che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Viene, inoltre, stabilito che, nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili nazionali aggiornati:

- l'imputazione di componenti a patrimonio netto è assimilata all'imputazione a Conto economico, garantendo il principio di previa imputazione;
- le rettifiche dell'attivo patrimoniale e l'eliminazione di passività e fondi di accantonamento già dedotti derivanti dalla prima adozione dei nuovi OIC non rilevano ai fini della determinazione del reddito.

La disciplina transitoria prevista ai fini IRES si applica, ove compatibile, anche in ambito IRAP.

#### PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP

Viene prevista la proroga di 15 giorni del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016, per i soggetti "solari").

La proroga trova applicazione esclusivamente in riferimento ai soggetti, diversi dalle micro imprese che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

Rimangono quindi esclusi dalla proroga le micro imprese, i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS e i soggetti in contabilità semplificata.

Per i soggetti "solari" che non rientrano nella proroga le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al 2016 devono quindi essere presentate entro il 2 ottobre 2017 (poiché il 30 settembre è sabato).

Per i soggetti "non solari", il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP è invece stabilito entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

Per i soggetti "solari" che rientrano nella proroga, il termine per presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al 2016 beneficia di un differimento di 15 giorni.

Per i soggetti "non solari", la proroga di 15 giorni si applica alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al primo periodo d'imposta di applicazione delle novità in materia di bilancio e di determinazione delle imposte (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015).

#### SPESOMETRO

Vengono modificati i termini entro i quali effettuare le comunicazioni periodiche dei dati delle fatture emesse e ricevute, con riferimento al solo anno d'imposta 2017.

In particolare, è stabilito che per il primo anno di applicazione (2017) le comunicazioni possono essere semestrali:

- I semestre: entro il 16 settembre 2017 (poiché il 16 cade di sabato, la scadenza slitta al 18);
- II semestre: entro il mese di febbraio 2018.

A regime, le comunicazioni dovranno essere effettuate con cadenza trimestrale:

- entro il 31 maggio, per il primo trimestre;
- entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;
- entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo, per il quarto trimestre.

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Giurisprudenza**

#### **Commissioni tributarie di merito**

##### **Accertamento – Interpello disapplicativo – Non è autonomamente impugnabile.**

Comm. trib. prov. di Milano, 23 dicembre 2016, n. 9725/1/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Comm. Trib. Prov. ha affermato che l'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 156/2015 – che ha stabilito la generale non impugnabilità delle risposte date agli interpelli salvo quelle alle istanze di interpello disapplicativo, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo – ha natura processuale e quindi si applica anche ai procedimenti in corso.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Giustizia UE**

##### **Direttiva società madre-società figlia - Ritenuta alla fonte su dividendi diretti verso l'estero – Repressione delle elusioni fiscali – Abuso di diritto.**

Conclusioni Avv. Gen. 19 gennaio 2017, n. C-6/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Le conclusioni presentate dall'Avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea attengono al regime dei dividendi "madre-figlia" e alla compatibilità delle norme che, nell'ottica del contrasto agli abusi, limitano il diritto all'esenzione o al rimborso dell'imposta pagata nello Stato alla fonte con il diritto dell'Unione .

In sintesi, secondo l'Avvocato generale, qualora dalla struttura della catena societaria si evince che la presenza della società madre sia solamente preordinata a beneficiare dell'esenzione da ritenuta, quando poi la società madre riversa i dividendi ad una società terza extracomunitaria, è l'Amministrazione finanziaria a dover eccepire la natura abusiva della struttura della catena partecipativa, e non la società accertata a dover provare la sussistenza di ragioni extrafiscali che hanno consigliato l'adozione di questa struttura.

In definitiva, conclude l'Avvocato, sono incompatibili con il diritto comunitario le legislazioni degli Stati membri che impongono alle società di dare prova che la costruzione della catena societaria non risulta preordinata a fruizione indebita dell'esenzione da ritenute garantite dalla Direttiva. (EM)

#### **Corte di Cassazione**

##### **Convenzioni internazionali – Convenzione tra Italia e Regno Unito – Dividendi percepiti da società del Regno Unito da parte di società italiana – Credito d'imposta – Necessità dell'effettiva percezione dei dividendi – Pagamento mediante compensazione con crediti vantati dalla società italiana nei confronti di quella inglese – Esclusione.**

Cass., sez. trib. 23 settembre 2016, n. 18628, in [Riv. dott. Comm.](#) 4/2016, pag. 711.

In tema di imposta sui dividendi, l'art. 10, paragrafo 4, lett. a), della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, stipulata il 21 ottobre 1988 e ratificata con L. n. 329 del

1990, prevede che un residente nel Regno Unito, che riceve dividendi da una società residente in Italia, ha diritto ad un credito d'imposta pari alla metà di quello che spetterebbe sugli stessi dividendi ad una persona fisica residente in Italia, purché ne sia l'effettivo beneficiario e percettore, sicché il credito d'imposta non sussiste nel caso in cui tale pagamento dei dividendi avvenga mediante compensazione con crediti di finanziamento vantati dalla società in Italia nei confronti della società inglese.

## **CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie**

### **Giurisprudenza**

#### **Commissioni tributarie di merito**

#### **Contenzioso – Atti impugnabili – Risposta all'istanza di interpello – Impugnabilità – Esclusione.**

Comm. trib. reg. di Milano, 30 novembre 2016, n. 6281/44/16, ne Il fisco 3/2017, pag. 298.

La risposta all'istanza di interpello delineata nell'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, in conformità alla formulazione originaria rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2015, non contiene per sua natura e funzione, alcuna concreta manifestazione autoritativa che va ad integrare l'espressione di una attività d'imposizione, ovvero una compiuta pretesa tributaria definita come una portata vincolante. Pertanto, tale risposta non è un atto impugnabile.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

### **Dottrina**

**“Le nuove CFC: questioni aperte alla luce della recente evoluzione normativa e amministrativa”** di G. DE CAPITANI e M. DAL COL, in Fisc. e Comm. Int. 2/2017, pag. 18.

Gli AA. evidenziano che la riforma fiscale dell'ultimo anno<sup>(1)</sup>, unitamente ai recenti chiarimenti amministrativi <sup>(2)</sup>, ha conferito un nuovo volto alla disciplina delle *Controlled Foreign Companies* (CFC) e ne ha, in sostanza, allargato il perimetro di applicazione. Questo in parte rappresenta una necessaria conseguenza delle modifiche normative intervenute nelle regole di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata ed è in parte l'esito di una lettura per certi aspetti innovativa che secondo parte della *tax community* sembrerebbe potersi inserire nel dettato letterale non cristallino dei chiarimenti resi dall'Amministrazione finanziaria.

Quella che doveva essere una rivisitazione della disciplina, adottata in ottica di semplificazione razionalizzazione, potrebbe pertanto aver portato ad oggi all'individuazione di una fattispecie caratterizzata da confini incerti (e talvolta paradossali) e da una complessità operativa tale da costringere gli operatori specializzati a verifiche onerose nei confronti di tutte le imprese italiane che detengono partecipazioni di controllo in società estere.

Con l'articolo in esame gli AA. si propongono da un lato di dare conto di alcune questioni ancora aperte in materia di CFC e dall'altro di fornire una personale lettura dei recenti chiarimenti

<sup>1</sup> D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internalizzazione delle imprese)

<sup>2</sup> Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 4 agosto 2016.

amministrativi, soprattutto con riferimento a quei passaggi degli stessi che potrebbero non essere di immediata comprensione.

#### L'ambito di applicazione della disciplina CFC: le novità normative e i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate in materia di Paesi a fiscalità privilegiata

Gli AA., pur nella consapevolezza che anche la disciplina applicabile fino al 2015 non sia esente da complessità e dubbi, hanno ritenuto di concentrare l'analisi sulla disciplina di cui al comma 1, dell'art. 167 applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Per il 2016, infatti, stando al dato letterale della norma, il criterio guida nell'individuazione dei Paesi (extra UE) a fiscalità privilegiata sembrerebbe essere il confronto tra il livello nominale di tassazione in Italia e quello, sempre nominale, dello Stato di residenza della società controllata, evidenziando che un primo elemento di complicazione è rinvenibile già nella disposizione legislativa laddove, con chiari e comprensibili intenti antielusivi, si precisa che il livello di tassazione nominale dello Stato estero, rilevante ai fini del confronto in oggetto, è quello previsto dal sistema normativo fiscale dello stato estero ovvero quello derivante dall'applicazione di "regimi speciali". Un'interpretazione letterale della norma farebbe pensare ad un'individuazione degli stessi attraverso l'approfondimento della normativa e dei regimi agevolativi ivi previsti, nonché delle caratteristiche specifiche del *business* e della realtà economica che potrebbero consentire alla società di accedere a tali regimi, senza tuttavia che sia necessario porre in essere un'analisi approfondita e minuziosa del calcolo della base imponibile della stessa.

Gli AA. esaminano poi le indicazioni dell'Agenzia delle entrate (vd. Circolare n. 35/E del 2016) in merito ai regimi speciali che in base a tale circolare assumono rilevanza autonoma rispetto al criterio guida (*i.e.* l'aliquota nominale inferiore al 50% di quella applicabile in Italia) diventando il criterio principale nell'individuazione dell'ambito di applicazione della disciplina.

Vengono evidenziati passi della circolare che tracciano i confini dei regimi speciali per individuarne le caratteristiche fondamentali.

Il carattere non tassativo dell'elenco (fornito dall'Agenzia "a titolo esemplificativo") unitamente ad una lettura più accurata del dettato della circolare ha spinto parte della *tax community* a interpretare i chiarimenti dell'Amministrazione non solo nel senso di attribuire autonoma rilevanza al secondo criterio (*i.e.* i regimi speciali), ma altresì nel senso di volontà dell'Agenzia di spostare il baricentro dell'analisi dalla tassazione nominale a quella effettiva. Secondo taluni dietro all'inciso "o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre sostanzialmente il prelievo nominale" si nasconderebbe un chiaro intento dell'Amministrazione di rendere necessaria, al fine di scongiurare l'applicabilità della disciplina CFC, una verifica approfondita del livello di tassazione effettiva nella società controllata.

#### I Paesi extra UE a fiscalità privilegiata e la (presunta) rilevanza della tassazione effettiva: sue conseguenze

Tale interpretazione della norma, ai fini dell'applicazione del regime CFC, come ritenuto dalla dottrina, potrebbe avere conseguenze non indifferenti, *in primis* con l'exasperazione del carattere antielusivo/di polizia tributaria della norma e potrebbe estendere l'applicazione della disciplina CFC a quei territori per cui il legislatore ha riservato attenzione mediante un più specifico inquadramento (rinvenibile nel comma 8-*bis*), delineato dalla tipologia dei redditi percepiti (*i c.d. passive income*). Si veda al riguardo l'esempio relativo a una società controllata residente negli USA i cui redditi siano principalmente costituiti da interessi attivi e passivi.

Viene evidenziata la complessità e l'irrazionalità della situazione che si verificherebbe nel caso in cui la determinazione della tassazione effettiva (*effective tax rate*) quando il regime speciale sia fruito parzialmente vale a dire riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero; in tal caso l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno adottare un criterio di prevalenza che valorizzi l'attività risultante maggioritaria in termini di entità

dei ricavi ordinari per cui, se l'attività prevalente è quella assoggettata al regime speciale, l'intero reddito della partecipata estera si considera sottoposto ad un trattamento fiscale privilegiato.

Se si ammette che la dimostrazione della specialità dei regimi speciali deve passare anche attraverso la verifica del livello effettivo di imposizione allora la dimostrazione della seconda esimente del comma 5 dell'art. 167 verrebbe depotenziata; depotenziamento che non si verificerebbe qualora il comma 4 venisse interpretato dando rilevanza al livello di tassazione nominale.

In conclusione gli AA. ritengono che dare esclusiva rilevanza al concetto di tassazione effettiva non solo non sarebbe coerente con la norma ma anche con quanto disposto in prassi: il comma 8-*bis* verrebbe relegato alla sola applicazione nei confronti delle controllate residenti in UE/SEE (che non possono essere mai considerate a regime fiscale privilegiato ai sensi del comma 4 dell'art. 167, per espressa esclusione normativa); mentre per le società diverse da queste, stante l'identità di requisiti richiesti (i.e. bassa tassazione effettiva e *passive income*), l'unica norma applicabile sarebbe quella di cui al comma 1, con la conseguenza che l'unico modo per non subire la tassazione per trasparenza dei redditi è dimostrare che "dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in stati o territori a regime fiscale privilegiato", con tutte le difficoltà e incongruenze rilevate nell'articolo. E' palese come la norma verrebbe in tal modo stravolta nel suo dettato originario, senza che vi sia un preciso fondamento normativo che legittimi una simile impostazione.

Viene segnalato che se si ammettesse la rilevanza del criterio della tassazione effettiva anche ai fini dell'individuazione dei Paesi *extra* UE a fiscalità privilegiata, allora si potrebbe sostenere che i criteri individuati lo scorso settembre con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143239 del 16 settembre 2016 in materia di effettivo livello di tassazione dovrebbero essere applicabili anche al caso in questione, nonostante gli stessi siano resi con riferimento al comma 8-*bis* dell'art. 167 del TUIR, mentre sono assenti totalmente riferimenti espliciti sia nel comma 4, di tale articolo, sia nel suddetto Provvedimento (che è successivo alla circolare n. 35/E) che in qualsiasi ulteriore documento emesso in merito.

#### Dividendi *black list* e CFC: incroci pericolosi

Gli AA. esaminano anche la disciplina dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata i quali sono assoggettati ad integrale tassazione (in luogo dell'ordinario 5%) ai sensi dell'art. 89, comma 3, del TUIR.

Poiché anche ai fini di tale norma assumono rilevanza il criterio della tassazione nominale inferiore alla metà di quella italiana e il criterio dei regimi speciali che riducono la tassazione sopradetta gli AA. "temono" che si potrebbe essere costretti ad una precisa analisi della tassazione effettiva delle società che lungo la catena partecipativa (anche non di controllo) distribuiscono dividendi.

In tal caso l'incrocio tra la disciplina dei dividendi *black list* e quella delle CFC, con riferimento alla determinazione dell'ETR ai fini di quest'ultima, stante quanto precisato dal Provvedimento del 16 settembre 2016<sup>3</sup>), comporterebbe l'obbligo di considerare integralmente i dividendi ricevuti dalla CFC se provenienti da Paesi *black list* individuati tenendo conto della tassazione effettiva delle società partecipate.

Gli AA. ritengono che una siffatta soluzione comporterebbe una complessità operativa non indifferente non proporzionale con l'esito da raggiungere (valutare, cioè, il presupposto di applicazione della disciplina CFC). (GDA)

**"Le modifiche alla Direttiva "società madri e figlie" e la loro attuazione in Italia" di N. MANUTI, in Strum. Fin. e fisc.26-27/2016, pag. 137.**

Il processo di convergenza degli ordinamenti tributari nazionali verso regole condivise di contrasto all'erosione delle basi imponibili ed alla delocalizzazione dei profitti ha indotto gli Stati membri della

---

<sup>3</sup> Secondo cui "per tassazione virtuale domestica si intende il rapporto tra l'imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d'impresa, e l'utile ante imposte risultante dal bilancio della controllata".

UE a modificare la Direttiva “società madri e figlie”, per limitarne i benefici ai soli casi di effettiva doppia imposizione degli utili societari. L'Italia ha dato attuazione alla normativa comunitaria con l'articolo 26 della “legge europea 2015-2016”, estendendo il regime di esclusione da IRES alle remunerazioni dei finanziamenti “ibridi”, nella misura in cui la remunerazione non sia stata dedotta dal soggetto finanziato residente in Italia oppure dalla società figlia comunitaria, nonché disapplicando la ritenuta alla fonte sulle medesime remunerazioni se corrisposte a società madri estere; viene altresì prevista la repressione di eventuali abusi mediante la norma antielusiva generale. Per la complessità del contesto normativo in cui si inseriscono, le nuove disposizioni – che si applicano giù alle remunerazioni corrisposte a partire dal 1° gennaio 2016 – presentano inevitabili problematiche interpretative. (NM)

## IRES

### Dottrina

**“Il Modello di “impresa globale”: effetti sulle contestazioni di estero vestizione e stabile organizzazione “occulta””** di D. AVOLIO, ne Il fisco 6/2017, pag. 550.

L'Assonime ha pubblicato di recente uno studio sulle principali problematiche societarie e fiscali delle imprese multinazionali (*Note e Studi*, n. 17/2016, “Imprese multinazionali: aspetti societari e fiscali”).

Tale studio muove dalla preliminare considerazione che i modelli di *business* delle imprese multinazionali si sono profondamente evoluti negli anni, alla ricerca di maggiori margini di competitività. Nel corso del tempo i gruppi multinazionali hanno, infatti, convertito i tradizionali modelli di *business* c.d. *country specific* – in cui le consociate nei diversi mercati conducevano in parallelo le medesime attività - nei c.d. modelli globali, basati cioè sulla centralizzazione delle funzioni e l'integrazione verticale di tutte le strutture del gruppo.

Dato questo scenario, si è venuta inevitabilmente a determinare una progressiva “autonomia” tra i concetti di organizzazione “giuridica” ed organizzazione “economica” del gruppo multinazionale.

Invero, la natura integrata ed inscindibile del modello della “impresa globale” richiede necessariamente (e giustamente) che la *Principal Company* eserciti attività di *policy* e di controllo anche diverse ed ulteriori rispetto all'esercizio delle funzioni di direzione e di coordinamento.

L'impresa multinazionale andrebbe, quindi, intesa quale “organismo polifunzionale unitario” e, anche ai fini fiscali, andrebbe accettata la tesi per cui l'impresa multinazionale si presenta come un “unico contribuente globale”.

Sotto questa angolazione, il fenomeno della stabile organizzazione “occulta” come pure della c.d. esteroestizione, sarebbero diretta conseguenza dell'articolazione sovranazionale dei gruppi quale una “unica grande impresa a cavallo dei diversi ordinamenti”.

In questo senso, le numerose contestazioni elevate negli anni nei confronti delle consociate estere di gruppi multinazionali italiani, ovvero nei confronti delle consociate italiane di gruppi multinazionali esteri, soffrirebbero del “faintendimento” per cui la ridotta autonomia delle società del gruppo (naturale conseguenza, come detto, della specializzazione) dovrebbe necessariamente portare a considerare “simulata” la consociata e, quindi, legittimare accertamenti in materia di esteroestizione o stabili organizzazioni occulte, a seconda dei casi.

Partendo da questa presa d'atto, l'Assonime suggerisce e auspica che l'Agenzia delle entrate si attivi per diramare direttive chiare ai propri Uffici locali sulle tematiche toccate da tale evoluzione.

Nello studio sono state pure esaminate le modifiche alla definizione di stabile organizzazione dovute all'*Action 7* del Progetto BEPS, sia per quanto riguarda la stabile organizzazione c.d. personale, sia per quanto riguarda le attività preparatorie e/o ausiliarie e la c.d. *antifragmentation rule*. Sul punto, viene segnalato il rischio che le nuove regole elaborate in ambito OCSE si rendano immediatamente applicabili in Italia, pure a prescindere dalle modifiche da apportare alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, con il rischio di generare possibili problemi di doppia tassazione in tutti i casi in cui l'altro Stato contraente si rifiuti di riconoscere il *foreign tax credit*.

Per questo, anche in questo caso, viene sollecitato un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate. (PT)

**“L'ACE nelle operazioni di riorganizzazione aziendale”** di G.M. COMMITTERI e E. RIBACCHI, ne Il fisco 2/2017, pag. 117.

L'articolo prende spunto da un interessante Documento diffuso dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Roma nell'ottobre 2016 avente ad oggetto la disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE). L'ACE, introdotto dall'art. 1, DL n. 201/2011, è un incentivo fiscale alla capitalizzazione delle imprese e si sostanzia nella deduzione dal reddito d'impresa di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, ossia una frazione degli incrementi netti di patrimonio che si sono registrati durante il periodo d'imposta rispetto a quello esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Come rilevato nella relazione illustrativa al Decreto attuativo, l'obiettivo perseguito con l'ACE è quello di incentivare le imprese che si finanziano con capitale di rischio mediante una riduzione della imposizione sui redditi. L'agevolazione, che per i primi tre periodi di applicazione della normativa, prevedeva quale rendimento nozionale il 3%, poi innalzato per i successivi tre periodi rispettivamente al 4, 4,5 e 4,75%, con la Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) ha visto ridursi notevolmente il coefficiente per determinare il rendimento nozionale, che è stato fissato al 2,3% per il periodo d'imposta 2017 e al 2,7 % per i periodi d'imposta a decorrere da quello in corso al 31 dicembre 2018.

Passando ora agli effetti della disciplina con particolare riferimento alle operazioni straordinarie, gli AA. analizzano in primo luogo l'operazione di fusione, in cui uno dei principali profili di interesse riguarda la modalità di utilizzo dell'eventuale eccedenza ACE generata antecedentemente alla fusione dopo il subentro della società risultante dalla fusione nelle posizioni ACE delle società incorporate o partecipanti alla fusione. Il Documento dell'ODCEC sostiene correttamente che la società incorporante (o quella risultante dalla fusione) eredita sia la base che l'eccedenza ACE della società fusa. Un dubbio potrebbe sorgere circa l'applicazione delle limitazioni poste dall'art. 172, comma 7 del TUIR all'eccedenza ACE che si trasferisce per effetto dell'operazione di fusione (*i.e.* test di vitalità e patrimoniale). Sul tema gli AA. sottolineano come secondo diverse fonti interpretative, considerata l'assenza di una specifica limitazione normativa, non sia possibile subordinare meccanicamente il riporto dell'eccedenza ACE all'osservanza del duplice test di cui all'art. 172, comma 7, TUIR. Al riguardo, va precisato che il comma 549 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2017, estende, a partire dal periodo di imposta 2017, alle eccedenze ACE le medesime limitazioni attualmente vigenti per il riporto delle perdite fiscali (e dell'eccedenza degli interessi passivi) nei successivi periodi d'imposta. Si tratta delle disposizioni del TUIR, contenute negli artt. 84, comma 3, 172, comma 7, e 173, comma 10, finalizzate al contrasto del c.d. “commercio di bare fiscali”, realizzabile attraverso operazioni straordinarie.

Il Documento sottolinea che restano comunque fermi i limiti al riporto delle eccedenze in presenza di fusioni societarie che possono rientrare nella disciplina del c.d. abuso del diritto, di cui all'art. 10-*bis* della Legge n. 212/2000, ossia in presenza di operazioni che potrebbero essere contestate perché volte all'ottenimento di indebiti vantaggi fiscali.

Per quanto riguarda la scissione viene sottolineato che, al pari della fusione, questa non è operazione idonea a generare aumenti e/o diminuzioni del capitale proprio rilevanti ai fini dell'ACE, considerata la natura successoria e non realizzativa dell'operazione. Inoltre, le attribuzioni patrimoniali applicabili alle società beneficiarie dell'operazione rientrano negli apporti in natura e non in denaro. Analogamente, la riduzione patrimoniale, in caso di scissione parziale, relativa alla società scissa non può essere ricondotta tra le operazioni che comportano una attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti che determina una riduzione della base ACE. Per quanto riguarda in particolare il criterio di ripartizione tra le società beneficiarie della base ACE e dell'eccedenza, all'epoca, per la *DIT*, la Circolare Ministeriale n. 76/1998 aveva specificato che *“il criterio in base al quale deve essere effettuata la ripartizione della variazione in aumento del capitale investito è individuabile nella disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 123 bis del TUIR, nel senso che la predetta variazione deve essere ripartita esclusivamente in proporzione*

*alle rispettive quote di patrimonio netto contabili trasferite o rimaste nella società scissa*". L' Assonime nella sua Circolare n.17/2012 aveva rilevato che questa soluzione dovrebbe continuare a trovare applicazione in caso di scissione, anche ai fini ACE, per la ripartizione sia della base ACE sia dell'eccedenza. Le limitazioni al trasferimento delle eccedenze ACE, introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 per le operazioni di fusione, si applicano anche alle operazioni di scissione, in virtù dello specifico richiamo disposto dal comma 10 dell'art. 173 del TUIR, in base al quale *"Alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7, dell'art. 172"*.

Infine, viene analizzato il caso dei conferimenti d'azienda, operazione fiscalmente neutra ai sensi dell'art. 176 del TUIR, ma che rappresenta una sorta di "vendita contro corrispettivo non monetario" (il corrispettivo è costituito dalla partecipazione) e ciò comporta il mancato subentro nei diritti e nei doveri fiscali del soggetto conferente, sebbene la conferitaria erediti senza soluzione di continuità le attività e le passività della conferente. Pertanto, nel conferimento d'azienda, non vi è alcun trasferimento della base ACE e dell'eccedenza ACE formatasi (eventualmente) in capo al soggetto conferente, le quali pertanto restano a disposizione esclusivamente del soggetto conferente. Così come già detto per le fusioni e le scissioni, nel conferimento d'azienda non vi è alcun incremento di capitale proprio agevolabile per la conferitaria, in assenza di conferimenti in denaro e dell'irrelevanza dei conferimenti in natura. Un aspetto che potrebbe far sorgere alcuni dubbi applicativi, trattato nel Documento dell'ODCEC di Roma, riguarda l'eventuale plusvalenza contabile, che la società conferente potrebbe conseguire per effetto del maggior valore di carico contabilizzato sulla partecipazione a fronte dell'azienda conferita. L'Assonime, nella citata Circolare n. 17/2012, ha sostenuto che tale plusvalenza – anche se fiscalmente rilevante – concorre a formare l'utile di esercizio e genererebbe base ACE ove il relativo utile non fosse distribuito. Al riguardo, gli AA. osservano che la questione suscita ulteriori spunti di approfondimento con particolare riguardo alla natura della riserva correlata alla quota di plusvalenza derivante dal conferimento d'azienda. Si tratta, infatti, di comprendere se la riserva sia disponibile, poiché iscritta a fronte di utili effettivamente realizzati, ovvero debba essere trattata come una riserva indisponibile. Nel Documento è stato evidenziato che sarebbe ragionevole "considerare riserva disponibile quella che si è formata da un conferimento di azienda nel quale la conferente ha perso il controllo dell'azienda conferita (*business combination*); considerare riserva non disponibile la riserva che si è formata a fronte di un conferimento di azienda all'interno di un gruppo societario nel quale la conferente mantiene il controllo della società nella quale l'azienda è stata conferita (*under common control*)". (WR)

### **"La matrice comunitaria del nuovo consolidato nazionale: dalla sua genesi alla sua interpretazione", di A. DI BELLA e A. RITELLA, in La gest. Straord. Impr. 6/2016, pag. 73.**

Con la sentenza del 12 giugno 2014 la Corte di Giustizia europea si è espressa sul rapporto tra l'istituto del consolidato fiscale ed il principio comunitario della libertà di stabilimento. La libertà di stabilimento costituisce una specifica ricaduta della clausola generale di "non discriminazione" contenuta nell'art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale "è vietata ogni forma di discriminazione effettuata in base alla nazionalità". Con la sentenza del 12 giugno 2014 nelle cause riunite *SCA Gruppo Holding BV* (cause C-39/13, C-40/13 e C-41/13) la Corte di Giustizia europea aveva stabilito che le previsioni legislative che limitano l'accesso al regime del consolidato fiscale a società facenti parte di gruppi multinazionali, rispetto ad analoghe società appartenenti a gruppi nazionali, contrastano con il principio di libertà di stabilimento. I principi contenuti nella sentenza della Corte Giustizia hanno messo in luce la non conformità della normativa italiana nella misura in cui non consentiva alle società sorelle residenti in Italia di costituire un'unica entità fiscale se controllate da un comune soggetto non residente, privo di stabile organizzazione nello Stato nel cui patrimonio fosse compresa la partecipazione in ciascuna delle società controllate.

La Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/2016 offre alcune precisazioni in merito alle condizioni che devono rispettare la controllante non residente e le controllate ai fini dell'applicazione del consolidato tra sorelle, al fine di rispettare la libertà di stabilimento prevista dal Trattato UE anche alla luce della nuova disciplina nazionale. La Circolare n. 40/2016 chiarisce che per quanto

riguarda il consolidato tra "sorelle", questo è precluso alle controllate di strutture non residenti che, non svolgendo un'effettiva attività economica, non potrebbero considerarsi legittimate ad invocare la libertà di stabilimento. Questo perché presupposto di accesso alla disciplina opzionale del consolidato, da verificare in capo alla controllante, è che quest'ultima eserciti effettivamente un'attività economica. Gli AA. sottolineano come l'ampliamento imposto sotto il profilo soggettivo dalla giurisprudenza comunitaria è stato operato secondo un canone di proporzionalità con riferimento all'obiettivo di garantire il rispetto della libertà di stabilimento che, per definizione, può essere declinata solo con riguardo a strutture che svolgono realmente attività economiche. L'esplicito riferimento che il documento di prassi compie nei confronti delle pronunce dei giudici di Lussemburgo soprattutto rispetto allo svolgimento di una effettiva attività economica, può costituire uno strumento interpretativo utile a superare i dubbi sorti circa il criterio discriminante da adottare per verificare la natura artificiosa o meno di una determinata struttura. Viene, quindi, risolto il dubbio sollevato da parte della dottrina sulla necessità che l'ente non residente dovesse svolgere una attività commerciale, concetto ovviamente molto più stringente rispetto a quello più ampio di attività economica elaborato dalla Corte di Giustizia. Ai fini della libertà di stabilimento è, infatti, richiesto che la struttura estera presenti una organizzazione sufficiente a dimostrare il proprio radicamento nello Stato e ad escludere la natura meramente fittizia dell'insediamento.

Nella citata circolare l'Agenzia fornisce anche un utile chiarimento sul concetto di analogia formale giuridica, contenuto nel comma 2-bis, primo periodo (in tema di consolidato fra sorelle), e nel comma 2-ter (in materia di stabile organizzazione consolidata), dell'art. 117 del TUIR. Con riferimento alla prima disposizione, ora è previsto che la controllante non residente, per effettuare il consolidamento delle basi imponibili delle proprie controllate in Italia, debba rivestire una forma giuridica analoga a quelle previste dall'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR. La controllante estera deve avere una forma giuridica equivalente a quella delle società di capitali italiane o degli altri enti pubblici o privati italiani che abbiano per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali. La seconda disposizione (comma 2-ter) stabilisce che i soggetti residenti, in Stati UE/SEE, controllati da soggetti residenti nel territorio dello Stato o in Stati UE/SEE o in Stati extra-UE collaborativi, possono esercitare l'opzione per il consolidato in qualità di controllate attraverso la loro stabile organizzazione. A questo fine la norma prevede, fra l'altro, che i soggetti in argomento rivestano una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1 del medesimo art. 120 del TUIR, vale a dire analoga alle forme di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Sul tema del consolidato fra "sorelle", la Circolare n. 40/E del 2016 ha precisato che la consolidante residente in uno Stato *extra*-UE convenzionato può consolidare la stabile organizzazione in Italia di una sua controllata UE/SEE solo se essa possiede in Italia una stabile organizzazione che svolge il ruolo di consolidante in base all'art. 117, comma 2, TUIR. Questa precisazione contenuta nel documento di prassi conferma ancora una volta che la disciplina della libertà di stabilimento trova applicazione solo nei rapporti fra Stati membri. (WR)

**"Participation exemption e soggetti esteri: ammissibile un'estensione interpretativa?"** di S. MORRI e S. GUARINO, in Corr. Trib. 5/2017, pag. 403.

Il regime *Pex* recato dall'art. 87, TUIR, trova applicazione nella determinazione del reddito d'impresa e si applica alle sole società ed enti commerciali residenti in Italia, il cui reddito viene qualificato complessivamente come reddito d'impresa, a prescindere dalla fonte da cui provengono i singoli elementi reddituali che lo costituiscono. Diversamente, i redditi delle società non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, pur essendo conseguiti da soggetti passivi IRES, sono assoggettati ad un trattamento impositivo specifico: in base all'art. 151, TUIR, le società non residenti – prive di stabili organizzazioni in Italia – sono tassate soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato, determinati in base alle regole applicabili alle singole categorie reddituali alle quali appartengono. Ne consegue che le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni hanno natura di "redditi diversi", la cui percentuale di esenzione si riduce dal 95% (prevista per le società residenti) al 51,28%, con un onere fiscale notevolmente superiore (13,69%, pari al 27,5% del 49,72%, anziché 1,375%, pari al 27,5% del 5%).

Nei casi, eccezionali, in cui le convenzioni contro le doppie imposizioni attribuiscono potestà impositiva sui *capital gain* al Paese nel quale risiede la società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione – come previsto, ad esempio, dal Protocollo alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, relativamente alle partecipazioni che raggiungono determinate soglie di qualificazione (25% del diritto agli utili) – si crea una discriminazione tra soggetti residenti e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, che pone problemi di compatibilità con i principi del Trattato.

Su tali presupposti, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, facendo uso del principio di diritto europeo sulla libertà di stabilimento, ha ritenuto di poter estendere il regime di maggior favore che il diritto nazionale accorda alle società residenti a una società francese che si era vista tassare un *capital gain* su quote sociali in base alla norma – giudicata discriminatoria – applicabile ai soggetti non residenti in luogo della – più favorevole – disciplina prevista per le società residenti in Italia.

Il principio di diritto che se ne ricava è realmente innovativo e si traduce in una regola di giudizio che autorizza il giudice nazionale ad applicare la norma che abbia come destinatario un soggetto residente in Italia quando essa risulti di maggior favore della norma che l’ordinamento, complessivamente inteso, e quindi inclusivo delle norme di fonte convenzionale, riserva a un soggetto residente in altro Stato comunitario che abbia le medesime caratteristiche fondamentali. (PT)

**“La fiscalità dei piani di *stock option* per gli emittenti IAS/IFRS: un esempio di derivazione piena con qualche nodo ancora da sciogliere”** di V. RUSSO, in La gest. Straord. Impr. 6/2016, pag. 60.

Il regime fiscale delle *stock option* in capo alle società emittenti IAS/IFRS *adopter* può considerarsi un esempio significativo di derivazione rafforzata dell’imponibile fiscale dalla risultanza del bilancio. La maggior parte dei dubbi relativi al regime fiscale di tali operazioni è stata superata grazie al DM 8 giugno 2011 (c.d. Il Decreto IAS). Tuttavia, come specificato in seguito, permangono incertezze circa il trattamento fiscale nell’ipotesi di emissione di *stock option* da parte della controllante in favore di dipendenti di società “indirettamente” controllate e delle somme corrisposte dalla controllata nell’ambito degli accordi di riaddebito. Tra gli strumenti utilizzati soprattutto dalle società quotate vanno annoverati i piani di *stock option*, *stock grant* e i piani di *phantom stock option*. Con i piani di *stock option* viene attribuito a determinate categorie di dipendenti il diritto (opzione) di acquistare azioni della società di appartenenza o di una società del gruppo. I piani di *stock grant* sono simili a quelli di *stock option*, con la differenza che in questo caso non è necessario che i beneficiari si dotino di alcuna provvista finanziaria al momento dell’esercizio dell’opzione, in quanto le azioni sono attribuite gratuitamente. I piani di *phantom stock option*, infine, non prevedono l’effettiva assegnazione del diritto di sottoscrizione di azioni ai beneficiari, ma unicamente l’attribuzione del differenziale tra il corso azionario del titolo sottostante (alla data di sottoscrizione) e il corrispettivo di sottoscrizione (c.d. *strike price*).

Le regole di contabilizzazione, previste dall’IFRS 2 (par. 7), stabiliscono che i beni e servizi ricevuti dall’impresa nell’ambito di operazioni con pagamento basato su azioni siano rilevati in bilancio come attività o, se non soddisfano i requisiti per essere rilevati come attività, come costo, con contropartita un corrispondente incremento di patrimonio netto, per le operazioni regolate con strumenti rappresentativi del capitale (*equity settled*) oppure con contropartita una passività per le operazioni regolate per cassa (*cash settled*).

Per quanto attiene ai profili fiscali, uno degli aspetti più controversi ha riguardato la deducibilità del costo imputato a conto economico in dipendenza dell’emissione di un piano di *stock option* a seguito dell’introduzione del principio di derivazione rafforzata, contenuto nell’art. 83 del TUIR, così come modificato dalla Legge Finanziaria per il 2008 (art. 1, commi 58-60 della legge n. 244/2007). In sostanza la qualificazione dei piani di *stock option* come operazioni con remunerazione basata su azioni operata dall’IFRS 2 determina la deduzione dei costi imputati a conto economico come costi per lavoro dipendente pur a prescindere dall’effettivo sostenimento degli stessi in base ai canoni giuridico formali, in contropartita di un incremento di patrimonio netto che assumono natura

di apporto anche ai fini fiscali. Tale conclusione è stata poi confermata dall'art 6, comma 1, DM 8.6.2011 (Il Decreto IAS), che stabilisce: *“I componenti negativi imputati a conto economico a titolo di spese per servizi in conformità alle disposizioni fiscali dell'IFRS 2 sono rilevanti ai fini fiscali sulla base delle imputazioni temporali in bilancio ai sensi dell'art. 83 del testo unico”*.

La relazione illustrativa al II Decreto IAS fornisce anche una soluzione alla questione circa l'(ir) rilevanza fiscale del componente positivo derivante dal mancato esercizio del diritto d'opzione. Al riguardo, si *“chiara come il mancato esercizio dei diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale assegnati ai sottoscrittori dalla società emittente, determinando un'insussistenza di componenti negativi che hanno concorso alla determinazione della base imponibile ai fini IRES, comporta l'emersione di un componente positivo che deve essere, in tale momento, assoggettato a tassazione. In particolare, il citato componente positivo è costituito dalla parte della riserva iscritta a fronte delle predette assegnazioni che corrisponde all'ammontare dei componenti negativi generati dalle stesse assegnazioni che hanno assunto rilievo fiscale”*. La stessa relazione opportunamente afferma che tale previsione non è applicabile all'ipotesi di mancato esercizio di diritti derivanti da piani di *stock option*, in quanto si tratta di una fattispecie che si caratterizza per la sua natura esclusivamente patrimoniale. In tal modo viene, quindi, assodato che l'eventuale mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei beneficiari non ha alcuna conseguenza fiscale in capo alla società emittente.

Un caso particolare si verifica quando all'interno dei gruppi societari i piani di *stock option* della società controllante vengono estesi anche ai dipendenti di società controllate. In tal caso, l'IFRIC 11 prevede che la società controllata debba imputare a conto economico, in conformità a quanto previsto dall'IFRS 2, il costo per le prestazioni ricevute dai suoi dipendenti, in misura pari al *fair value* relativo agli strumenti di patrimonio loro assegnati dalla società controllante, rilevando un corrispondente incremento del patrimonio netto a titolo di apporto della società controllante. Contestualmente, la società controllante deve incrementare il costo della partecipazione per lo stesso importo imputato a conto economico dalla società controllata, al fine di contabilizzare l'apporto erogato. Questa operatività genera alcuni dubbi sotto il profilo fiscale. In primo luogo non è chiaro se trovi applicazione l'art. 6, comma 2, del II Decreto IAS (riconoscimento ai fini IRES e IRAP dei maggiori valori iscritti sulle partecipazioni) nel caso di assegnazione di *stock option* a favore di prestatori di lavoro di società indirettamente partecipate. Infatti, in questo caso, secondo l'OPI n. 7 dell'Assirevi, la capogruppo dovrà incrementare il costo della partecipazione nella controllata di primo livello, anche se quest'ultima non partecipa alla transazione. Tale incremento è il riflesso del fatto che la contribuzione gratuita alla controllata di secondo livello ha indirettamente aumentato il valore economico della controllata di primo livello attraverso un arricchimento della società da questa partecipata. In secondo luogo, sembra incerto il regime tributario applicabile alle somme corrisposte dalla controllata alla controllante nell'ambito di operazioni di riaddebito. Per comprendere i riflessi fiscali correlati al riaddebito l'A. ripercorre le modalità di contabilizzazione dell'operazione, che, per la controllata, prevede l'imputazione del componente a decremento del patrimonio netto; mentre, per la controllante, il regime varia a seconda che l'importo ricevuto a titolo di riaddebito ecceda o meno l'originario incremento della partecipazione nella controllata effettuato in sede di attuazione del piano. Fino a concorrenza dell'incremento originario, infatti, il riaddebito va imputato a decremento del valore contabile delle partecipazioni e l'eventuale eccedenza deve essere imputata a conto economico, quale distribuzione di dividendi. A parere dell'A., anche in questa circostanza dovrebbe valere il principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR, con la conseguenza che la riduzione del valore contabile della partecipazione nella società controllata dovrebbe assumere rilievo anche ai fini fiscali; posto che il citato art. 6 del II Decreto IAS riconosce piena valenza fiscale quale apporto all'assegnazione dei diritti di opzione ai dipendenti di società controllate. In conclusione, la componente che riduce il valore contabile della partecipazione originariamente contabilizzata, rappresentando la restituzione del patrimonio originariamente apportato, è fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 47, comma 5 del TUIR, secondo cui le somme ricevute a titolo di ripartizione di riserve costituite con versamenti fatti dai soci in conto capitale riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni possedute. Specularmente, l'importo del riaddebito eccedente l'iniziale incremento del valore contabile della partecipazione nella società controllata, imputato dalla controllante a conto economico a titolo di dividendo, dovrebbe conservare tale natura anche ai fini fiscali ed essere assoggettato a tassazione, ai sensi dell'art. 89 del TUIR. (WR)

**“Opzioni per trasparenza e consolidato: efficacia da temporanea a perenne salvo revoca”**, di S. TRETTEL, ne Il fisco 1/2017, pag. 29.

Con l'art. 7-*quater* del DL n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, le opzioni in materia di trasparenza (art. 115 e 116 del TUIR) e consolidato (art. 117 e ss. del TUIR) cambiano radicalmente forma, passando da opzioni “a termine” a opzioni “perpetue”.

Sulla base delle disposizioni in vigore fino al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2016, infatti, il rinnovo dell'opzione per il consolidato fiscale e per la trasparenza fiscale doveva avvenire con le medesime modalità previste per il suo esercizio e, in caso di mancata comunicazione, si verificava l'inefficacia del regime del consolidato o della trasparenza. In sostanza, con le precedenti regole i regimi opzionali in commento cessavano di avere efficacia al termine della loro durata legale, salvo che il contribuente procedesse al loro rinnovo, esercitando di fatto una nuova opzione. L'art. 7-*quater* del DL n. 193/2016 (c.d. DL fiscale) di accompagnamento della manovra finanziaria per il 2017 (inserito in corso di conversione) prevede ora che al termine di ciascun triennio di validità dell'opzione per il consolidato o per la trasparenza, la stessa si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Inoltre, con i commi 29 e 30 dell'art. 7-*quater* il legislatore: i) sancisce che anche per le opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo l'istituto della remissione in *bonis*, in base a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del DL n.16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 44/2012, ii) stabilisce la decorrenza delle disposizioni di cui al punto sub i), fissandola a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, vale a dire dal periodo d'imposta 2017. Così facendo, quindi, il legislatore ha chiarito i dubbi riguardanti la possibilità di rimediare ad eventuali dimenticanze connesse con l'esercizio delle opzioni “preventive”. La nuova disposizioni consente di non considerare la mancata comunicazione nel termine ordinario come motivo di impedimento all'accesso al regime, essendo consentito rimediare entro la scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione riferita al primo periodo d'imposta di efficacia del regime stesso. Ovviamente, la possibilità di esercitare la remissione in *bonis* è subordinata all'esistenza delle condizioni ordinariamente previste, e cioè: 1) presenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di riferimento; 2) mancata rilevazione della violazione da parte delle competenti autorità così come il mancato inizio di accessi, ispezioni e verifiche del quale l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza; 3) versamento della sanzione in misura ridotta.

L'A. sottolinea che benché l'intento perseguito con le disposizioni in esame sia apprezzabile, emergono comunque alcune criticità legate soprattutto al differimento della decorrenza delle nuove disposizioni, che come accennato sopra è fissata dal periodo d'imposta 2017. (WR)

**“Utilizzo delle perdite nel consolidato: gli accordi fra soggetti aderenti divengono protagonisti”**, di S. TRETTEL, ne Il fisco 6/2017, pag. 531.

Con la risoluzione n. 121/E del 2016 l'Agenzia delle entrate assegna agli accordi (o contratti) di consolidamento fiscale un ruolo di assoluto rilievo: tramite essi, infatti, è consentito, ai soggetti aderenti ad una medesima *fiscal unit*, regolare l'utilizzo in compensazione delle perdite trasferite in modo diverso da quello che l'interpretazione letterale della normativa in materia sembrerebbe imporre. Gli accordi di consolidamento, fino alla pubblicazione della risoluzione in rassegna, potevano contare solo su fugaci riferimenti contenuti nelle disposizioni dedicate all'istituto del consolidato fiscale nonché su sparuti documenti di prassi. La rilevanza che assumono in ambito bilancistico è molto più ampia, essendo posta al centro dell'attenzione da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) sin dalla pubblicazione del “Documento interpretativo 2” destinato ad integrare il principio contabile n. 25. Questi accordi si occupano: i) della regolamentazione dei diversi contributi delle consolidate al reddito complessivo globale ed alla liquidazione della corrispondente imposta sul reddito; ii) di stabilire l'ordine di utilizzo delle perdite a disposizione della *fiscal unit*; iii) della misura, modalità e dei tempi valevoli per il riconoscimento dei flussi

compensativi originati dal consolidamento degli imponibili. In particolare, si definiscono “clausole di salvaguardia” le pattuizioni volte a non arrecare pregiudizi di natura economica e/o finanziaria rispetto alla condizione nella quale i legittimati ad usufruirne si sarebbero venuti a trovare non esercitando l’opzione in qualità di consolidata.

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 121/2016 tratta la possibilità di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo di avere diritto alla prededuzione delle perdite trasferite in passato alla *fiscal unit* e non ancora utilizzate, nell’eventualità in cui in un successivo periodo di imposta la società trasferisse un imponibile positivo.

In primo luogo, l’Amministrazione finanziaria osserva che, per ogni singolo periodo d’imposta, la società consolidante somma, algebricamente e per intero, i risultati (positivi o negativi) riportati dalla consolidante stessa e dalle consolidate nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Poi, nel caso in cui le perdite individuali trasferite al consolidato siano inferiori ai redditi imponibili, risulta possibile scomputare dal reddito complessivo globale le perdite pregresse maturate in regime di consolidato. Questo meccanismo non sembra possa essere derogato: pertanto, dal punto di vista dell’applicazione della disciplina sul consolidato, a ciascuna società non è consentita la prededuzione delle perdite in passato trasferite alla *fiscal unit*. In pratica, l’Agenzia sostiene che il riconoscimento di un diritto alla prededuzione delle perdite collide con la “spersonalizzazione” delle stesse che si verifica nel Consolidato, in quanto fino a che l’opzione per il consolidato dura le perdite, determinate da ciascun soggetto aderente, diventano appannaggio esclusivo (ed automatico) del gruppo, cosicché la società consolidata che le ha prodotte e apportate ne perde materialmente la disponibilità. Nella disciplina del consolidato nazionale (art. 117 e ss. del TUIR), però, le parti possono liberamente decidere i criteri di ripartizione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata dell’opzione, dovendo in ogni caso essere rispettate le seguenti condizioni: i) le perdite possono essere imputate esclusivamente alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti l’opzione perde efficacia, al termine del triennio o per sopravvenute cause interruttive; ii) l’importo massimo imputabile alla società uscente non può eccedere l’importo delle perdite trasferite al consolidato dalla medesima al netto degli utilizzi che delle stesse abbia eventualmente fatto la consolidante in sede di determinazione del reddito complessivo globale; iii) le perdite attribuite devono essere della stessa qualità delle perdite originariamente trasferite.

L’Agenzia delle Entrate conferma che le società aderenti al consolidato fiscale possono regolare, attraverso gli accordi di consolidamento, le peculiari modalità operative del consolidato fiscale, con particolare riferimento ai rapporti giuridici, economici e finanziari tra le società rientranti nel perimetro di consolidamento e agli adempimenti previsti per il consolidato.

L’A. sottolinea l’importanza della risoluzione nella parte in cui l’Amministrazione finanziaria sostiene che essa non può entrare nel merito degli accordi di consolidamento né – ad invarianza di risultati fiscali riferiti alla *fiscal unit* nel suo complesso – ha interesse a farlo, in quanto trattasi di contratti che hanno natura esclusivamente privatistica e disciplinano i rapporti intersoggettivi derivanti dall’applicazione del regime del consolidato fiscale. Continua ancora l’Agenzia delle entrate: *“La consolidante e le consolidate possono quindi autonomamente individuare, attraverso gli accordi di consolidamento e nel rispetto dei limiti normativi sopra richiamati, criteri di utilizzo delle perdite che consentano di soddisfare le esigenze poste dall’istante. Per effetto dell’applicazione di tali criteri si determinerà una titolarità o consistenza delle perdite residue diversa da quella risultante dall’applicazione dell’ordinario metodo di determinazione del reddito alla quale dovrà essere data adeguata evidenza. Dopo aver indicato, al momento dell’opzione o del rinnovo del consolidato, il codice 3 – presente nella modulistica –, andrà predisposta, per esigenze di controllo, un’adeguata documentazione da cui sia possibile evincere l’ordine di utilizzo delle perdite all’interno della fiscal unit. Sulla base di tale documentazione potrà essere individuata la titolarità delle perdite residue in caso di riattribuzione delle stesse dovuta ad interruzione anticipata o mancato rinnovo del consolidato”*.(WR)

## Prassi Amministrativa

### **IRES – Consolidato – Trasferimento della partecipazione di controllo dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia al patrimonio della casa madre estera – Continuazione del consolidato fiscale.**

Ris. Agenzia delle Entrate 2 marzo 2017, n. 25/E nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

La Risoluzione si occupa del caso di una società capogruppo residente in Francia, con una stabile organizzazione in Italia, che svolge il ruolo di consolidante: per le partecipazioni in società controllate italiane incluse nel patrimonio della stabile organizzazione; per le partecipazioni non incluse nel patrimonio della stabile organizzazione; per le stabili organizzazioni italiane di società controllate non residenti.

Inoltre, entro il 2017, una partecipazione in una società controllata italiana inclusa nel patrimonio della stabile organizzazione viene trasferita direttamente nel patrimonio della capogruppo francese.

A seguito di questa operazione, la società francese si è interrogata sulla possibilità di continuare l'opzione del consolidato fiscale già in essere e che risulta iniziato prima delle novità introdotte dal D.Lgs. 147/2015. Con l'introduzione del D.Lgs. citato è stata prevista la possibilità di includere nel consolidato nazionale – in qualità di consolidate – le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati UE ovvero in Stati SEE, eliminando l'obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante delle partecipazioni nelle società da consolidare.

In merito a questa disposizione l'Agenzia conferma che il trasferimento di una partecipazione di controllo dal patrimonio della stabile organizzazione al patrimonio della casa madre estera residente UE non interrompe il regime del consolidato fiscale nazionale in essere tra la stabile organizzazione italiana e la controllante residente, anche qualora detto consolidato sia iniziato prima dell'entrata in vigore del citato D.Lgs.

Ai fini della permanenza in tale regime, resta fermo che il requisito del controllo (nei soggetti da consolidare o già consolidati) andrà verificato direttamente in capo al soggetto non residente che intende esercitare/rinnovare l'opzione per il regime di consolidato (attraverso la propria stabile organizzazione in Italia).

Viene chiarito infine che, nel caso di specie, non verificandosi una causa di interruzione del consolidato fiscale in essere e non essendovi alcun mutamento del perimetro di consolidamento, non sussiste l'obbligo di comunicare all'Agenzia il trasferimento della partecipazione totalitaria dalla stabile organizzazione alla casa madre.

Vale la pena di ricordare che, prima delle modifiche introdotte dall'art. 6 del D.Lgs. 147/2015, la stabile organizzazione di soggetto non residente poteva svolgere il ruolo di consolidante soltanto se il suo patrimonio comprendeva la partecipazione in ciascuna delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Secondo il regime attualmente in vigore invece la stabile organizzazione assume la qualifica di consolidante semplicemente quando la casa madre, residente in un Paese convenzionato, intenda consolidare le proprie controllate residenti in Italia.(EM)

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

### **Imposte sui redditi – Operazioni straordinarie – Scissione di società – Scissione parziale – Obblighi tributari ante scissione della società scissa – Responsabilità solidale delle società beneficiarie – Sussistenza – Obbligo di notifica dell'avviso di accertamento alle società beneficiarie – Insussistenza.**

Cass., sez. trib. 16 novembre 2016, n. 23342, ne Il fisco 1/2017, pag. 65.

In riferimento alle operazioni di scissione societaria, ai sensi dell'art. 173, commi 12 e 13, del TUIR, gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla

quale l'operazione ha effetto sono adempiti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, a una società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione o individuata per legge, mentre tutte le società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito. I procedimenti relativi ai suddetti obblighi tributari sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella designata, ma nei confronti delle società beneficiarie solidalmente responsabili possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge e compiute le attività di riscossione, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'amministrazione, salvo a consentire alle società coobbligate, su loro istanza, di partecipare ai suddetti procedimenti riguardanti la società scissa, eventualmente proseguiti presso la designata, e di prendere cognizione dei relativi atti. In particolare, notificato – anche in epoca successiva all'efficacia della scissione – un avviso di accertamento alla società scissa o designata riferibile a periodo di imposta anteriore alla data dalla quale l'operazione ha avuto effetto, nessun onere sussiste a carico dell'amministrazione o del concessionario per la riscossione di rinnovazione della notifica dell'avviso nei confronti della società beneficiaria solidalmente obbligata, ovvero di integrazione dei requisiti di contenuto e forma della cartella di pagamento consequenziale all'avviso rispetto a quelli previsti per la notifica della stessa cartella ove l'operazione societaria non avesse avuto luogo.

#### Commissioni tributarie di merito

#### **IRES – Transfer pricing – Spese di regia – Deducibilità dei costi riaddebitati – Adeguata documentazione.**

Comm. trib. prov. di Milano, 23 giugno 2016, n. 5575/1/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Nel caso di servizi infragruppo tra soggetti residenti in Italia, i relativi costi devono essere supportati da adeguata documentazione ai fini della deducibilità fiscale.

Ferma restando la necessaria presenza dei requisiti generali di inerenza, competenza, certezza e oggettiva determinabilità, i costi per i servizi infragruppo debbono comunque essere suddivisi tra le varie consociate, in relazione (specifica) ai benefici che ciascuna di esse può ottenere (ed effettivamente ottiene) dalla loro utilizzazione.

#### **IRES – Fusione – Riporto delle perdite – Test di vitalità – Verifica nel periodo anti fusione – Insussistenza dell'obbligo.**

Comm. trib. reg. di Milano, 1 dicembre 2016, n. 6353/36/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il riporto delle perdite in sede di fusione è condizionato al rispetto del "test di vitalità" per l'esercizio precedente a quello in cui la fusione viene deliberata.

Non occorre quindi superare lo stesso test per la frazione di esercizio che si conclude alla data di efficacia giuridica della fusione, come invece affermato dall'Agenzia delle Entrate.

#### **IRES – Interessi passivi – Deducibilità – Contratti pronti contro termine – Differenziali negativi – Inapplicabilità del regime di deducibilità degli interessi passivi.**

Comm. trib. prov. di Torino, 19 dicembre 2016, n. 1997/10/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Commissione ha chiarito che i differenziali negativi derivanti da contratti di pronti contro termine, posti in essere per realizzare operazioni di investimento di liquidità, non sono soggetti al regime fiscale degli interessi passivi, in quanto la loro funzione economica è quella di ricondurre il rendimento attivo di un impiego di capitali a quanto previsto dagli accordi contrattuali e non di remunerare la raccolta di capitale.

## REDDITI DI CAPITALE

### Dottrina

**“Pienamente esentati da tassazione i rendimenti delle casse previdenziali e dei fondi pensione”** di G. SCIFONI, in Corr. Trib. 6/2017, pag. 427.

La Legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) contiene importanti misure agevolative finalizzate a canalizzare risorse finanziarie di soggetti annoverabili nella categoria dei c.d. investitori istituzionali (enti privati di previdenza obbligatoria e forme pensionistiche complementari) e della clientela c.d. *retail* (persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, operanti al di fuori della sfera imprenditoriale) a sostegno di investimenti verso l'economia reale caratterizzati da un orizzonte temporale di lungo periodo.

Tali misure si sviluppano lungo due direttrici:

- l'esenzione fiscale dei rendimenti scaturenti dagli investimenti in *equity* di imprese (prevalentemente) residenti effettuati dagli enti previdenziali privati di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996 (c.d. casse previdenziali) e dalle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 nei limiti del 5% dei rispettivi attivi patrimoniali;
- l'esenzione fiscale dei rendimenti prevista a beneficio dei sottoscrittori (persone fisiche non imprenditrici residenti) di talune particolari tipologie di strumenti finanziari (“qualificati”) compresi in un particolare contenitore (il piano di risparmio a lungo termine, “PIR”), in presenza del soddisfacimento di determinati requisiti di carattere qualitativo, inerenti alla composizione dell'investimento, e quantitativo, afferenti l'entità massima dell'investimento agevolabile (in termini complessivi e su base annuale), la diversificazione dello stesso e il limite di concentrazione rispetto ai titoli provenienti da uno stesso emittente.

L'articolo è incentrato sull'analisi della misura agevolativa in favore (in ultima istanza) degli aderenti alle predette casse previdenziali e forme pensionistiche.

#### La completa detassazione dei rendimenti riferibili ad investimenti delle casse e dei fondi pensione

L'agevolazione da ultimo introdotta opera sotto forma di un'esenzione completa da imposizione dei rendimenti di natura finanziaria scaturenti dagli investimenti effettuati dai predetti investitori istituzionali. Per entrambe le categorie di soggetti è previsto che l'investimento deve essere destinato ad una o più delle seguenti attività finanziarie qualificate;

- titoli azionari o quote emessi da imprese residenti in Italia o da imprese estere residenti in Stati UE o SEE, purché operanti in Italia per il tramite di una stabile organizzazione;
- quote o azioni di OICR residenti in Italia o in Stati UE o SEE. Gli OICR devono a propria volta investire prevalentemente negli strumenti finanziari di cui al punto precedente. Deve, pertanto, trattarsi di “OICR dedicati”, vale a dire con investimento in prevalenza costituito dalle predette attività agevolabili.

L'investimento qualificato non può eccedere il *ceiling* rappresentato dal 5% dell'attivo patrimoniale della cassa previdenziale o della forma pensionistica integrativa, quale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente e deve essere detenuto per un periodo non inferiore a cinque anni.

In caso di mancato rispetto di tale *minimum holding period* è prevista la *recapture* del beneficio fiscale fino a quel momento conseguito, limitatamente però alle imposte e agli interessi, senza applicazione di sanzioni.

L'A. evidenzia che il beneficio è particolarmente potente perché opera in via immediata esentando i rendimenti degli investimenti nelle attività finanziarie qualificate sin dal momento della relativa acquisizione ritenendo che, con riguardo alle forme pensionistiche complementari, il beneficio possa essere fruito anche da quelle attuate per il tramite di contratti assicurativi di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 252 del 2005 per cui l'investimento nelle attività agevolabili per il tramite di un contratto assicurativo con finalità previdenziale si affianca *de facto* all'ulteriore modalità indiretta di effettuazione dell'investimento agevolato prevista dalla legge, vale a dire quella operata per il tramite di azioni o quote di OICR dedicati. (GDA)

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

#### **Redditi di capitale – Dividendi – Nozione convenzionale di beneficiario effettivo – Holding statiche di partecipazione – Natura di beneficiario effettivo.**

Cass., sez. trib. 28 dicembre 2016, n. 27113, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La clausola del beneficiario effettivo è un principio di ordine generale delle convenzioni, in virtù del quale i benefici previsti ad evitare la doppia imposizione spettano soltanto a favore della società controllante che disponga, non solo giuridicamente ma anche economicamente, dei dividendi percepiti, risultandone la destinataria reale.

Il requisito in oggetto impedisce, in altri termini, che a giovare del regime bilaterale contro le doppie imposizioni sia una società madre priva di sostanza economica, e strumentalmente costituita nello Stato contraente al solo fine di usufruire dei vantaggi convenzionali su dividendi che potrebbero dirsi “propri” della controllante solo sul piano formale, non anche sostanziale; in quanto destinati ad altra controllante collocata in un Paese il cui ordinamento non preveda pari vantaggi fiscali.

La clausola in esame si pone dunque quale disposizione antielusiva specifica in tema di eliminazione-attenuazione della doppia imposizione.

Ad avviso della Corte non può essere disconosciuta la natura di beneficiario effettivo ad una holding statica francese che percepisce dividendi dalla propria partecipata italiana.

La nozione di beneficiario effettivo deve tener conto della natura e delle funzioni svolte dalla società: la società percipiente è, quindi beneficiario effettivo in quanto ha la titolarità giuridica dei dividendi, anche se essa è priva di struttura organizzata.

## RENDITE FINANZIARIE

### Dottrina

**“Il regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine”** di S. CAPILUPI, ne Il fisco 3/2017, pag. 239.

Dopo aver indicato l’obiettivo delle disposizioni in commento – fornire un sostanzioso incentivo fiscale, fruibile agevolmente da tutte le persone fisiche, per indirizzare il risparmio, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari emessi da imprese industriali e commerciali residenti o almeno radicate in Italia – l’A. descrive il ruolo assegnato dalla legge agli intermediari nella gestione dell’agevolazione, osservando che la complessità e l’eccessiva rischiosità degli investimenti agevolabili presuppone necessariamente il loro intervento.

Vengono quindi descritte le modalità di impostazione dello “stabile rapporto” con l’intermediario - che può essere bancario, finanziario, assicurativo, eventualmente mediato da una società fiduciaria - e gli strumenti finanziari che ne possono/devono essere oggetto, con le connesse limitazioni quantitative e temporali, affinché si abbia diritto all’agevolazione. Al riguardo, l’A. rileva come non sia chiaro se i proventi e i corrispettivi conseguiti a seguito della cessione possano essere reinvestiti nel PIR senza le limitazioni previste per i “nuovi” investimenti (euro 30 mila per anno e 150 mila nel complesso). Un altro dubbio è se, a seguito del rimborso prima del termine minimo quinquennale di detenzione dello strumento finanziario, la sua anzianità possa cumularsi con quella dei titoli in cui il controvalore del rimborso è reinvestito. Altre questioni dubbie poste in rilievo nell’articolo riguardano le possibilità di compensare le perdite realizzate sui titoli in cui è investito il PIR con redditi finanziari imponibili realizzati fuori dal PIR e se il trasferimento *mortis*

causa dei titoli del PIR permetta di conservare l'esenzione sui redditi latenti alla data di apertura della successione (plusvalenze azionarie e incrementi del NAV di OICR "PIR compliant"). (NM)

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Dottrina**

**“Il nuovo regime della conversione dei saldi in valuta”** di P. RONCA, in Corr. Trib. 4/2017, pag. 277.

La norma vigente sino a tutto il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, contenuta nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 110 del TUIR prevedeva che la conversione in euro dei saldi dei conti della stabile organizzazione venisse effettuata secondo il cambio vigente alla data di chiusura dell'esercizio e che la differenza rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorresse alla formazione del reddito imponibile dell'impresa residente. Ora il riferimento è stato sostituito con la locuzione "il cambio utilizzato in base ai corretti principi contabili".

L'art. 7-*quater*, commi 2, 3 e 4 del DL n. 193/2016 ha apportato alcune modifiche inerenti alla rilevanza fiscale, ai fini IRES, della conversione in euro dei saldi dei conti, espressi in valuta, delle stabili organizzazioni all'estero e della conversione dei conti in caso di gestione di una contabilità plurimonetaria. Generalmente, infatti, la contabilità della stabile organizzazione è tenuta nella moneta di conto del Paese "ospite". Per il redattore del bilancio è necessario, quindi, procedere alla conversione dei saldi nella valuta della sede centrale, prima di farli confluire nel bilancio di quest'ultima. Per meglio comprendere la portata della novità legislativa, l'A, riepiloga i criteri contabili di conversione delle operazioni in valuta riferibili alla stabile organizzazione estera o all'ipotesi di gestione della contabilità plurimonetaria. Sul punto, l'OIC 26 (Operazioni, attività e passività in valuta estera), nella nuova versione approvata il 22 dicembre 2016, rinvia alle regole fissate, ai fini della traduzione del bilancio espresso in valuta estera, dall'OIC 17 (Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto) in materia di bilancio consolidato (anch'esso nella sua versione aggiornata al 22 dicembre 2016) in base al quale si traduce il bilancio di una controllata estera ai fini del bilancio consolidato. Quest'ultimo prevede, al § 122, l'applicazione del c.d. "metodo del cambio corrente" il quale si sostanzia nell'utilizzare: i) il cambio a pronti alla data di bilancio per la traduzione delle attività e delle passività; ii) il cambio in essere alla data di ogni operazione per le voci di Conto economico; in alternativa, è ammesso, per motivi di ordine pratico, l'utilizzo del cambio medio del periodo o di sotto-periodi dell'esercizio; iii) il cambio storico del momento della loro formazione per le riserve di patrimonio netto (diverse dalla riserva da differenze di traduzione). L'utilizzo di tassi di cambio diversi per le voci di conto economico e di stato patrimoniale fa venir meno ovviamente la coincidenza tra il totale dell'attivo e il totale del passivo dello stato patrimoniale. Tuttavia, la riconciliazione con lo stato patrimoniale è effettuata rilevando la differenza tra i due totali in una posta contabile di rettifica (riserva), da iscriversi nel Patrimonio netto. L'effetto netto della traduzione del bilancio della società partecipata (o, nel caso in esame, della stabile organizzazione) in moneta di conto si rileva in apposita "Riserva da differenze di traduzione". Tale riserva accoglie altresì le differenze di conversione derivanti dall'applicazione, alle voci del patrimonio già esistenti al termine dell'esercizio precedente, di un tasso di cambio diverso rispetto a quello utilizzato in precedenza. In entrambe le ipotesi, si tratta di differenze che, avendo natura di mere poste contabili di rettifica, si distinguono dalle ordinarie differenze cambi, le quali, al contrario, sono imputate al conto economico, in base all'OIC 26, par. 26.

Intervenendo sull'art. 110 comma 2 del TUIR, il DL 193/2016 introduce il riferimento al "cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili", conferendo così piena rilevanza fiscale ai principi contabili e allineandovi la disciplina del TUIR. Il nuovo regime elimina la preesistente alterità tra valori contabili e fiscali dei saldi in valuta e conseguentemente sancisce l'irrelevanza, ai fini della determinazione del reddito imponibile della casa madre residente, delle differenze di traduzione imputate al Patrimonio netto. Pertanto, tali differenziali, che nel regime previgente erano

oggetto di apposite variazioni al reddito d'esercizio, per effetto delle modifiche apportate dal DL in commento, non concorrono nemmeno in via extra contabile alla formazione del reddito imponibile. In sostanza, il legislatore ha inteso guardare alla differenza cambio riferita alle poste patrimoniali delle stabili organizzazioni come a componenti originate da mere fluttuazioni dei tassi di conversione dei saldi in valuta rispetto alla data di chiusura del periodo d'imposta, e quindi come a poste di mero allineamento contabile prive perciò di un contenuto realmente reddituale.

L'A. sottolinea come l'obiettivo primario dell'intervento normativo sia quello di allineare la norma fiscale ai criteri utilizzati in bilancio. La nuova disciplina ha efficacia a partire dal 2017; tuttavia, per espressa previsione del comma 3 dell'art. 7-*quater*, "sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni di nuova introduzione". Ne discende che le imprese che, in passato, abbiano impiegato criteri difformi, possono adeguarsi alla nuova disciplina già a partire dal 2016, in virtù della citata clausola di salvaguardia. Ne risulta l'esigenza di attribuire centralità ai criteri seguiti in bilancio nella conversione dei costi/ricavi delle gestioni contabili in valuta. In definitiva, precisa Assonime, la nuova disciplina dell'art. 110 comma 2 del TUIR conferma che ai fini fiscali i costi/ricavi delle gestioni contabili in valuta concorrono alla formazione dell'imponibile nell'ammontare che risulta dai cambi utilizzati in bilancio, ossia in base al principio di derivazione. In particolare, si dovrà tener conto del cambio puntuale dell'operazione, o del cambio medio di periodo. Per completezza, va, infine, rilevato che l'art. 7-*quater* comma 4 del DL n. 193/2016 dispone, in via transitoria, che l'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile negli esercizi precedenti, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Nonostante le modifiche apportate dal DL, il comma 2 dell'art. 110 del TUIR mantiene alcune incertezze interpretative. In primo luogo, occorre verificare quali siano i principi contabili ai quali far riferimento, ossia se debbano assumersi quelli adottati nell'ordinamento giuridico del Paese in cui la *branch* è localizzata ovvero quelli applicati dalla casa madre residente in Italia da cui la stabile organizzazione estera promana. Secondo l'A. la finalità della norma sembrerebbe suggerire l'applicazione delle regole contabili adottate dalla casa madre residente. In secondo luogo la locuzione normativa fa riferimento ai "corretti principi contabili", con cui sembrerebbe che il legislatore abbia voluto introdurre un sindacato sul corretto trattamento contabile posto in essere dal contribuente.

L'A. sottolinea che il DL n. 193/2016 conferma, seppure esclusivamente in relazione alla conversione dei saldi in valuta estera delle stabili organizzazioni di imprese italiane, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle differenze cambio conseguenti all'applicazione di tassi di cambio di fine esercizio diversi da un esercizio all'altro. Quindi, il tenore letterale dell'art. 110, comma 2, TUIR, anche nella versione *post* Decreto, sembrerebbe implicitamente attribuire piena rilevanza fiscale alle differenze rilevate dalle imprese con una contabilità plurimonetaria. In realtà, proprio il rinvio ai principi contabili introdotto dal Decreto farebbe propendere per la soluzione opposta. In ultimo viene precisato che non è chiaro se il nuovo art. 110, comma 2, trovi applicazione anche per i soggetti *IAS-Adopter*. In questo caso, l'A. ritiene che trattandosi di una regola di valutazione e non di una diversa qualificazione, imputazione temporale o classificazione, la stessa torni applicabile anche ai soggetti *IAS/IFRS*. (WR)

**"TFR dei soggetti IAS/IFRS adopter: slalom tra contabilità e fisco"** di G. G. VISENTIN e V. RAMPADO, ne Il fisco 5/2017, pag. 417.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 48 del 1°.4.2009 ha introdotto una disciplina semplificatoria nel trattamento fiscale dell'accantonamento TFR rilevato in conformità ai principi contabili internazionali. Ciò nonostante, sotto il profilo applicativo, il meccanismo di quantificazione dell'importo deducibile risulta essere complicato e si presta a diverse interpretazioni. Nell'articolo in esame si confrontano tesi diverse nel caso in cui l'accantonamento stanziato in bilancio risulti inferiore o superiore a quello fiscalmente deducibile. Al fine di determinare la quota di TFR deducibile, ciò che rileva è il confronto tra il fondo TFR dedotto e quello maturato civilisticamente. Occorre considerare anche che, se il fondo TFR dedotto, per effetto dell'utile attuariale, viene a ridursi al di sotto di quanto imputato in bilancio, tale differenza

concorre alla formazione del reddito imponibile, a mezzo di una “variazione in aumento”. La corretta determinazione dell’importo deducibile può avere rilevanza anche ai fini IRAP, per individuare la deduzione analitica dell’intero ammontare dei costi per il personale dipendente a tempo indeterminato, introdotta dall’art. 1, comma 20, della L. n. 190/2014. (SG)

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

#### **Redditi di impresa – Componenti negativi di reddito – Costi di transazione – Capitalizzazione – Esclusione – Deducibilità integrale nell’anno – Sussistenza.**

Cass., sez. trib. 23 novembre 2016, n. 23827, ne Il fisco 4/2017, pag. 367.

Nel caso di rinuncia ad un credito commerciale nel contesto di un accordo transattivo, con lo scopo di poter trarre vantaggio dalla transazione medesima in relazione a eventuali futuri sviluppi di mercato, non sussiste l’utilità pluriennale del costo derivante dalla transazione che ne legittima la capitalizzazione e, quindi, la deduzione ripartita su più periodi d’imposta, trattandosi di una sopravvenienza passiva integralmente deducibile nell’anno.

### Commissioni tributarie di merito

#### **Redditi di impresa – Valutazioni – Operazioni infragruppo con società estere – *Transfer pricing* – Applicabilità – Onere probatorio a carico del Fisco – Sussistenza – Dimostrazione del vantaggio fiscale in relazione allo Stato estero – Necessità – Omissione – Nullità dell’atto – Sussistenza.**

Comm. trib. prov. di Milano, 3 novembre 2016, n. 8301/1/16, ne Il fisco 1/2017, pag. 97.

In caso di contestazione fiscale fondata sul *transfer pricing*, l’onere probatorio grava sull’Amministrazione finanziaria, la quale deve provare il vantaggio fiscale di cui ha beneficiato, in modo non corretto, il contribuente. Qualora, pertanto, le transazioni oggetto di analisi e contestazione da parte dell’Ufficio, riguardando operazioni avvenute tra il contribuente accertato e la consociata residente in Francia – Stato europeo a fiscalità sostanzialmente omogenea a quella italiana, e non a fiscalità privilegiata - , evidenzino l’inesistenza di benefici fiscali per il contribuente, l’avviso di accertamento basato sul *transfer pricing* deve essere annullato.

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

### Dottrina

“**Criteri di tassazione in Italia del TFR maturato all’estero**” di A. COSTA, ne Il fisco 6/2017, pag. 544.

L’A. affronta le problematiche inerenti alle modalità di tassazione degli emolumenti corrisposti dal sostituto d’imposta italiano a soggetti che abbiano svolto la propria carriera lavorativa in parte in Italia e in parte all’estero. L’erogazione del trattamento di fine rapporto maturato in uno o più Paesi esteri si presta facilmente a fenomeni di doppia imposizione, sia perché il TFR rappresenta un istituto peculiare del nostro ordinamento con pochi riscontri in chiave internazionale, sia per la mancanza di un’apposita disciplina all’interno dei trattati internazionali, con il concreto rischio che il

medesimo reddito possa essere qualificato diversamente dai due Stati contraenti. La previsione di tassazione in Italia del TFR erogato da un soggetto residente, indipendentemente dalla residenza fiscale del lavoratore, incontra una deroga nell'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni. Per l'Amministrazione finanziaria l'individuazione del regime fiscale applicabile richiede un'attenta valutazione sia della residenza fiscale del lavoratore al momento della corresponsione, che dei periodi di lavoro svolti in Italia e all'estero. Per esempio, l'art. 15 della Convenzione tra l'Italia e il Cile (la cui legge di ratifica ed esecuzione è stata pubblicata nella G.U. n. 274 del 23.11.2016), ha introdotto elementi di novità, prevedendo un nuovo paragrafo dedicato ai criteri di imposizione di tali indennità, permettendo, nel rispetto di determinate condizioni, di ripartire il TFR su base proporzionale tra gli Stati contraenti in cui l'attività è stata svolta. (SG)

**“Delineati i confini (tributari) tra trasferta e trasfertismo”** di G. MARIANETTI, in Corr. Trib. 6/2017, pag. 442.

L'A. esamina l'art. 7-*quinquies* del D.L. n. 193/2016 (“Decreto Fiscale”), collegato alla legge di bilancio 2017, una norma di interpretazione autentica che chiarisce la distinzione tra trasferta e trasfertismo, in relazione al trattamento tributario applicabile. La disposizione pone fine ad un contrasto tra la prassi amministrativa e la giurisprudenza, in merito alla rilevanza da attribuire all'indicazione di una precisa sede di lavoro nel contratto di assunzione, eliminando così ogni dubbio. Sono, infatti, da considerare trasfertisti i lavoratori per i quali viene individuata una precisa sede di lavoro e per i quali, contestualmente, la mobilità non è insita nell'attività lavorativa svolta. Rispetto ad una prassi uniforme, la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva, infatti, assunto una posizione peculiare rispetto all'individuazione della nozione di lavoratore trasfertista, introducendo un sindacato sull'effettiva modalità di svolgimento della prestazione lavorativa rispetto alle indicazioni formali risultanti dagli accordi contrattuali raggiunti tra lavoratore e impresa. Lo specifico trattamento di trasferta, pertanto, è riservato solo a quei dipendenti per i quali è prevista una specifica sede di lavoro e per i quali la mobilità rappresenti una vicenda non ordinaria del rapporto di lavoro e che, pertanto, vengono appositamente remunerati se chiamati a svolgere il proprio lavoro presso una sede differente da quella stabilita nel contratto di assunzione. (SG)

**“Piani di incentivazione azionaria e retribuzioni convenzionali”** di C. QUARTANA e S. MENAGUALE, in Fisc. e comm. int. 12/2016, pag. 42.

Gli AA. esaminano alcune problematiche riguardanti sia il lavoratore che il datore di lavoro in materia di retribuzioni convenzionali, nelle ipotesi di redditi a formazione pluriennale, come nel caso di assegnazione di *stock option* a lavoratori residenti all'estero ovvero residenti in Italia che svolgono la loro attività lavorativa in parte all'estero. L'Amministrazione finanziaria in passato ha fornito alcuni chiarimenti in materia di tassazione “*cross border*” del reddito di lavoro dipendente scaturente da piani di incentivazione azionaria. Gli interventi dell'Agenzia delle entrate, tuttavia, non sembrano essere stati esaustivi. L'onnicomprensività della retribuzione convenzionale di cui all'art. 51, comma 8-*bis*, del TUIR, porta ad interrogarsi sul rapporto tra fascia di reddito convenzionale di riferimento e redditi effettivamente percepiti dal lavoratore in virtù della sua partecipazione a piani di azionariato. Ulteriori dubbi si pongono circa la corretta allocazione della potestà impositiva nel caso in cui le azioni siano assegnate ad un beneficiario non residente in Italia al momento della percezione del reddito. Ad avviso degli AA. il criterio principale di determinazione della potestà impositiva di ciascun paese deve tenere conto del luogo in cui il dipendente presta l'attività lavorativa che la *stock option* o l'azione remunera. Occorre monitorare il periodo di effettivo lavoro prestato in ciascun paese al fine di giungere ad una corretta allocazione del reddito e quindi della relativa potestà impositiva dei Paesi coinvolti. (SG)

**“Categorie reddituali e somme ad esse non riconducibili”** di F. PETRUCCI, in Corr. Trib. 3/2017, pag. 238.

L’A. si interroga su quale sia in concreto la natura di reddito rilevante ai fini fiscali con riferimento a talune somme e valori corrisposti ad un dato soggetto in determinate occasioni, non necessariamente ricollegabili ad un’attività lavorativa. Per esempio, l’indennità erogata ai volontari sani nel caso di sperimentazione cliniche di medicinali, oltre che essere eventuale, tende a ristorare il tempo dedicato alla sperimentazione ed eventuali spese sostenute. Il dubbio che si pone è se tale indennità sia imponibile ai fini delle imposte sui redditi e, in particolare, se sia inquadrabile in una delle categorie di reddito di cui all’art. 6 del TUIR, tenendo conto del disposto del comma 2 dello stesso, che contempla anche i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni, disponendo che essi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Se così non fosse, si potrebbe parlare di materia non imponibile. Secondo l’A., tuttavia, l’ipotesi della non imponibilità non è convincente. A una tale conclusione si potrebbe giungere solo se il volontario assumesse un obbligo giuridicamente vincolante che lo impegnasse e la cui inosservanza facesse nascere conseguenze tutelabili sul piano giudiziario. In realtà ciò non sussiste, tant’è che il volontario può sospendere in ogni momento e per qualsiasi motivo la prosecuzione della sperimentazione. (SG)

## **RISCOSSIONE**

### **Giurisprudenza**

#### **Commissioni tributarie di merito**

**Riscossione – Compensazione di un credito d’imposta superiore a quello previsto dalla legge – Splafonamenti antecedenti al 31 dicembre 2015 – Non sanzionabili.**

Comm. trib. reg. di Trieste 3 febbraio 2017, n. 37/1/17, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Commissione Tributaria di Trieste ha statuito che il superamento del limite massimo annuo di compensazione di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è sanzionabile in quanto, sino al 31 dicembre 2015, non esisteva una specifica norma sanzionatoria.

Infatti, solo a partire dal 1° gennaio 2016, tramite la riscrittura dell’art. 13 D.Lgs. 471/97 (ad opera del D.Lgs. 158/2015) è stata espressamente prevista la specifica sanzione del 30% del credito utilizzato in eccedenza e cioè indebitamente compensato.

Per la Commissione Tributaria Regionale di Trieste è errato l’orientamento della Cassazione che si è espressa più volte a favore dell’applicazione della sanzione allo splafonamento.

## **RITENUTE ALLA FONTE**

### **Dottrina**

**“La risoluzione 29 settembre 2016, n. 84/E, e i dubbi che ancora permangono sui presupposti per l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 26, comma 5-bis, del DPR n. 600/1973”**, di L. ROSSI e M. AMPOLILLA, in Boll. Trib. 21/2016, pag. 1538.

Nell’articolo sono esaminate alcune questioni riguardanti i presupposti soggettivi per l’applicazione del regime di esenzione da ritenuta degli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a

medio e lungo termine alle imprese. La prima riguarda la condizione richiesta per l'esenzione da ritenuta in base alla quale i soggetti erogatori devono rispettare le norme del TUB in materia di riserva di attività per l'erogazione di finanziamento al pubblico, previste per gli omologhi soggetti costituiti in Italia. Nella risoluzione n.84/2016, l'Agenzia delle Entrate addossa l'onere di verificare il rispetto della condizione in capo al finanziato, con la conseguenza che il regime di esenzione non dovrebbe essere riconosciuto laddove venga accertato il mancato rispetto della normativa regolamentare. Secondo gli AA. l'AdE dovrebbe inoltre chiarire che l'esenzione da ritenuta si debba applicare anche nei confronti di quei soggetti (quali i fondi comuni di investimento) che pur non potendo accedere al mercato primario del credito per ragioni regolamentari, possono tuttavia essere divenuti legittimamente titolari del finanziamento avendo acquistato il credito sul mercato secondario. Un'ulteriore questione attiene alla possibilità di estendere il regime di esenzione previsto dall'art. 26, comma 5-*bis* del DPR n. 600/73, anche agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine corrisposti a banche *extra UE* compresi nella *white list*. Secondo parte della dottrina questa interpretazione sarebbe possibile includendo le banche *extra UE* nell'ampia nozione di investitori istituzionali esteri. Secondo gli AA. questa interpretazione non è possibile, non solo per la lettera della norma, ma anche perché nella nozione di investitori istituzionali, così come intesa dall'Amministrazione finanziaria, non sembra possibile includere in via interpretativa i soggetti che esercitano attività bancaria (cfr. circolari n. 23/2002 e n.20/2003). Sarebbe pertanto auspicabile un intervento normativo volto a riconoscere l'esenzione anche con riferimento ai finanziamenti erogati da banche *extra UE white list*. (CLP)

**“Esenzione da ritenuta sugli interessi da finanziamento: limiti e condizioni del regime agevolativo”**, di A. DI DIO, ne Il fisco 46/2016, pag. 4439.

L'A. esamina il regime di esenzione da ritenuta sugli interessi da finanziamenti a medio e lungo termine corrisposti a non residenti di cui all'art. 26, comma 5-*bis* del DPR n. 600/1973, alla luce anche della risoluzione n.84/2016 con la quale l'AdE ha chiarito che l'esonero dall'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta previsto dall'articolo 26, comma 5-*bis*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (“DPR n. 600/1973”) non comporta l'obbligo per il percettore non residente di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia al fine di assoggettare ad imposta i suddetti interessi. Nello specifico, gli interessi ed altri proventi relativi ai finanziamenti a medio e lungo termine erogati da banche estere costituirebbero in capo alle imprese estere, prive di stabili organizzazione in Italia, redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del TUIR ed in assenza di ritenuta alla fonte a titolo di imposta in dottrina era stata avanzata l'ipotesi che la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta potesse far sorgere in capo ai soggetti finanziatori esteri il ben più gravoso obbligo di assoggettare ad imposta gli interessi di fonte italiana attraverso la presentazione di una dichiarazione dei redditi. A tal riguardo, con la Risoluzione n.84/2016, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale interpretazione non può essere condivisa, in quanto si pone in radicale contrasto con la *ratio* stessa dell'articolo 26, comma 5-*bis*, del DPR n. 600 del 1973. Infatti, richiamando la Relazione illustrativa al Decreto Competitività, l'Agenzia ha ribadito che, con la disposizione in esame, il legislatore ha inteso eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica degli interessi, che economicamente risultava traslato sul debitore attraverso apposite clausole contrattuali, con l'obiettivo ultimo di favorire l'accesso delle imprese italiane anche a fonti di finanziamento estere a costi competitivi. Pertanto, considerato che l'esclusione prevista dal comma 5-*bis* del citato articolo 26 del DPR n. 600 del 1973 concerne una ritenuta a titolo d'imposta e che la stessa ha carattere di prelievo definitivo, l'Agenzia delle entrate ha concluso affermando che gli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine erogati dalla banca estera istante non debbano essere assoggettati a tassazione in Italia. Conseguentemente, nessun obbligo dichiarativo si pone in capo al soggetto finanziatore estero. Sotto altro profilo, l'Agenzia delle entrate ha incidentalmente fornito un ulteriore rilevante chiarimento in relazione al rapporto che si configura tra il regime di esenzione di cui al comma 5-*bis* e la riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico prevista dal T.U.B., recentemente inserita nel comma 5-*bis* ad opera dell'art. 17, co.2, del D.L. 18/2016. Infatti, sul punto, l'Agenzia ha chiarito che la verifica del rispetto della riserva di legge regolamentare rappresenta una

“condizione per l’applicazione” della norma in esame. Ne consegue che tale verifica, in quanto prodromica all’applicazione del comma 5-*bis*, rappresenta un onere posto in capo al borrower all’atto dell’erogazione di interessi, al fine di escludere l’applicazione dell’imposta, introducendo, di fatto, un elemento di compliance contrario allo spirito della disposizione stessa. L’A. inoltre si sofferma sulla prassi dell’Agenzia delle entrate sull’imponibilità in Italia, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR degli interessi nei cd. IBLOR (*Italian Bank lender of record*). Lo schema degli IBLOR consiste in una struttura di *fronting* rappresentata da una banca residente (o stabile di una banca estera) che eroga un finanziamento a favore di una società italiana, mentre altri operatori partecipano al rischio di credito, sottoscrivendo con il *bilateral lender* appositi accordi (*credit support agreement*), in base ai quali forniscono garanzia e consegnano al *bilateral lender* una somma di denaro, il cui rimborso e la cui remunerazione è collegata (nei tempi e nella misura) al rimborso del capitale ed al pagamento di interessi relativi al finanziamento erogato. Lo schema dei cd. IBLOR può essere trasparente o opaco. L’agenzia delle entrate nella circolare n.6/2016 ha criticato questo schema in quanto il rapporto tra la banca residente e i *credit support providers* (CSP) non origina interessi imponibili in Italia se di fonte italiana ai sensi dell’art. 23, c.1, lett. b) ma interessi su depositi bancari e commissioni di garanzia che godono di extraterritorialità o esenzione in caso di garantiti residenti in un paese *white list*. Al fine di evitare questi abusi, l’AdE ha precisato che in caso di IBLOR opachi, si deve seguire un approccio *look through* considerando il pagamento come pagamento di interessi dal soggetto finanziato ai CSP e se si dovessero realizzare le condizioni oggettive e soggettive applicare il regime di esenzione della ritenute di cui all’art. 26, comma 5-*bis*, del TUIR. (CLP)

## IVA

### Dottrina

**“L’attuazione dell’IVA di gruppo in Italia: domande e (probabili) risposte”** di P. CENTORE, in Fisc. e comm. int. 1/2017, I pag. 5.

In margine alle integrazioni del Decreto IVA tese all’esercizio della facoltà prevista dall’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE, e nell’attesa degli esiti della Consultazione che il nostro governo deve avviare, prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’A. svolge alcune considerazioni sul tema del gruppo IVA come disciplinato in sede comunitaria. I profili trattati riguardano, in particolare:

- la *ratio* dell’art. 11 della Direttiva, ispirato, oltre che dalle motivazioni di conseguire la semplificazione degli adempimenti (a beneficio del contribuente) e di impedire frazionamenti soggettivi abusivi (a tutela degli interessi dell’erario), da ragioni di *cash flow* nonché dall’esigenza di equiparare un gruppo di imprese strutturato attraverso filiali allo schema in cui, al posto delle filiali, siano poste *legal entities*;
- l’individuazione dei soggetti ammessi a partecipare al gruppo IVA, che ha sollevato contrasti interpretativi tra la Commissione europea, orientata ad includere nella nozione di persone recata dall’art. 11 della Direttiva solo coloro che soddisfano le condizioni per essere considerati soggetti passivi ai fini dell’IVA, e la Corte di Giustizia europea, che non ha ravvisato nel tenore letterale della norma preclusioni all’inclusione nel gruppo IVA anche soggetti non imponibili (in ogni caso, deve trattarsi di soggetti, diversi dalle persone “private” nel senso fiscale del termine, che pur svolgendo un’attività economica, in senso civilistico, non assumono lo status di operatori IVA, per carenza del requisito previsto dall’art. 9, par. 1, della Direttiva, come, ad esempio, le holding c.d. statiche, i soggetti che effettuano operazioni occasionali, i soggetti in franchigia per le piccole imprese, e altri soggetti che non sono considerati soggetti passivi perché non esercitano attività territorialmente rilevanti nello stato membro di stabilimento). Tenuto conto che gli orientamenti della Corte sul punto sono tuttora contrastati dalla Commissione europea, è probabile che la questione possa essere riproposta dalla

Commissione europea al Consiglio sotto forma di modifica alla Direttiva. In ogni caso, resta il fatto che, allo stato attuale, alcuni Stati membri, come l'Irlanda, ammettono la partecipazione al gruppo IVA di operatori non economici, creando una potenziale distorsione della concorrenza rispetto ad altri Paesi, come l'Italia, che non ammettono l'estensione;

- le conseguenze derivanti dall'appartenenza di un soggetto passivo ad un gruppo IVA, che si identificano principalmente nell'ininfluenza delle operazioni infragruppo e nella rilevanza delle operazioni, da e verso il gruppo IVA, nei confronti degli altri operatori economici. Per quanto riguarda i rapporti da e nei confronti di soggetti terzi, va osservato che, seppur è vero che il gruppo si pone come unico interlocutore, è altrettanto vero che ciascun partecipante al gruppo mantiene la propria identità sotto il profilo civilistico, sicché è assolutamente necessario che la rilevanza del gruppo IVA sia riconosciuta da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, anche se non abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 11 della Direttiva;
- il riconoscimento del diritto della stabile organizzazione alla partecipazione al gruppo IVA e i conseguenti effetti di tale partecipazione sul regime IVA dei rapporti con la casa madre (cfr. sentenze della Corte di Giustizia europea, 17 settembre 2014, causa C-7/13, *Skandia America Corporation* e 22 maggio 2008, causa C-162/07, *Ampliscientifica*). (PT)

**“Tutti insieme appassionatamente: arriva il gruppo IVA”** di P. MASPES e G. SCIFONI, ne Il fisco 4/2017, pag. 336.

La Legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 24, che ha inserito nel D.P.R. n. 633/1972 i nuovi articoli da 70-bis a 70-duodecies), esercitando una facoltà accordata agli Stati membri dalla normativa comunitaria fin dal 1979, ha introdotto in Italia l'istituto del gruppo IVA.

Con la costituzione di un gruppo IVA, la soggettività “individuale” dei partecipanti a un gruppo societario confluisce nella più vasta soggettività “collettiva” del gruppo IVA, che opera quale unico soggetto passivo al quale fanno capo tutti gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA.

Dall'unitarietà del soggetto passivo discende che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intervengono tra gli aderenti al gruppo IVA non rilevano ai fini del tributo. Per tali transazioni vengono quindi meno tutta una serie di adempimenti formali - fatturazione (da parte del cedente o prestatore), annotazione (sia da parte del cedente o prestatore che da parte del cessionario o committente), dichiarazione (sia da parte del cedente o prestatore che da parte del cessionario o committente) – con notevoli semplificazioni per gli operatori e per l'Amministrazione finanziaria.

La normativa interna recepisce quella comunitaria (e le interpretazioni di essa consolidatesi nel tempo), sia nell'impostazione generale – prevedendo che possano esercitare l'opzione solo i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato “per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo” – sia nella definizione dei tre vincoli.

Adottando una scelta intermedia tra quelle consentite dalla disposizione comunitaria, il legislatore italiano ha stabilito che qualora i soggetti per cui sussistono i vincoli finanziario, economico e organizzativo decidano di costituire un gruppo IVA, a questo devono partecipare tutti i soggetti per cui ricorrano tali vincoli, nessuno escluso (c.d. principio *all-in, all-out*).

Tenuto conto della maggiore difficoltà di verificare la sussistenza dei vincoli economico e organizzativo rispetto a quello finanziario (individuato sulla base della nozione di controllo di diritto di tipo assembleare di cui all'art. 2359, comma 1, n.1), c.c.), il legislatore nazionale ha stabilito, in via di presunzione, che il vincolo economico e quello organizzativo sussistono quando sussiste il vincolo finanziario. Ciò a meno che la insussistenza dei vincoli economico e/o organizzativo non sia provata dal contribuente attraverso la presentazione di un interpello preventivo di carattere probatorio. Come si evince dalla relazione alla Legge di bilancio 2017, la medesima prova non potrà essere invece fornita dall'Amministrazione finanziaria per eccepire la corretta configurazione del gruppo IVA.

Al fine di prevenire possibili distorsioni che la preminenza del vincolo finanziario, combinata con il principio *all-in, all-out*, potrebbe comportare, il legislatore ha escluso in via presuntiva la sussistenza del vincolo economico relativamente alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione

dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'art. 113, comma 1, TUIR. In tali ipotesi, la sussistenza del vincolo economico può essere dimostrata dal contribuente attraverso la presentazione di apposita istanza di interpello (la medesima prova non dovrebbe invece poter essere fornita dall'Amministrazione finanziaria).

Ad ulteriore temperamento del principio *all-in, all-out*, il legislatore ha previsto che la mancata inclusione di soggetti per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo non inficia la costituzione del gruppo IVA, a condizione che la situazione sia sanata a partire dall'anno successivo a quello di accertamento da parte dell'Amministrazione della mancata inclusione e salvo il recupero a carico del gruppo IVA dell'eventuale vantaggio fiscale conseguito. Analogamente, in caso di inclusione nel gruppo IVA anche di soggetti per i quali non sussistono i suddetti vincoli, gli effetti dell'opzione non vengono meno relativamente ai soggetti tra i quali tali vincoli sussistono (cfr. relazione alla Legge di bilancio 2017); anche in tale ipotesi, il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.

Le disposizioni relative al gruppo IVA si applicano a partire dal 1° gennaio 2018. Considerato che, per costituire un gruppo IVA a partire da un dato anno, la dichiarazione contenente l'opzione per la costituzione deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente e considerato che tale dichiarazione potrà essere presentata a partire dal 2018, ciò comporterà che la possibilità di costituire gruppi IVA opererà concretamente dal 2019. (PT)

**“Gruppo IVA: tutti (forzatamente) insieme ma...non da subito”** di G. SCIFONI, in Corr. Trib. 5/2017, pag. 367.

L'istituto del gruppo IVA, da ultimo introdotto nel nostro ordinamento con la Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), rappresenta un'importante facoltà offerta ai soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato. Questi ultimi, infatti, per il tramite di tale istituto potranno beneficiare di condizioni operative più simili, ai fini IVA, a quelle da tempo sussistenti per gli operatori residenti in un gran numero di Stati dell'Unione Europea. All'attivazione facoltativa del regime non corrisponde, tuttavia, la possibilità di scelta circa i soggetti passivi da includervi, dal momento che l'opzione per la costituzione del gruppo IVA deve necessariamente riguardare tutti i soggetti relativamente ai quali risultino simultaneamente verificati i requisiti stabiliti dalla legge.

Nell'ambito del gruppo IVA, inoltre, rilievo fondamentale è attribuito alla figura del rappresentante di gruppo, responsabile di tutti gli adempimenti legati all'applicazione delle norme in materia di IVA. Nonostante tale ruolo assorbente del rappresentante, è prevista una responsabilità solidale generalizzata a carico di tutti i soggetti passivi partecipanti per l'intero debito tributario (comprensivo di interessi e sanzioni) facente capo al gruppo: tale previsione costituisce uno degli aspetti più controversi del regime, che potrebbe disincentivarne il ricorso.

Per quanto riguarda le eccedenze di IVA detraibile, il legislatore ha operato una distinzione tra le eccedenze creditorie “pregresse” (*i.e.* quelle risultanti dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo), che rimangono, in linea di principio, nella disponibilità della singola società cui si riferiscono e non possono essere trasferite al gruppo, e l'eccedenza creditoria “residua” (*i.e.* quella risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA e non chiesta a rimborso all'atto della cessazione del medesimo, in conseguenza del venir meno della pluralità dei partecipanti), che rimane nell'esclusiva disponibilità del rappresentante del gruppo IVA. (PT)

## **Giurisprudenza**

### **Corte di Giustizia UE**

**IVA – Pro rata di detraibilità – Compatibilità della disciplina italiana con quella comunitaria.**

Corte di Giust. UE, 14 dicembre 2016, n. C-378/15, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Corte di Giustizia ha confermato la compatibilità della disciplina di cui all'art. 19-bis DPR 633/72 con la direttiva 2006/112/CE. Tuttavia, ai fini del calcolo del *pro rata*, non si devono considerare le operazioni che abbiano natura incidentale o accessoria.

L'art. 17, paragrafo 5, terzo comma, lett. d), e l'art. 19 della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una prassi nazionali, che impongono a un soggetto passivo:

- di applicare alla totalità dei beni e dei servizi da esso acquistati un *pro rata* di detrazione basato sulla cifra d'affari, senza prevedere un metodo di calcolo che sia fondato sulla natura e sulla destinazione effettiva di ciascun bene e servizio acquistato e che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese sostenute a ciascuna delle attività tassate e non tassate;
- di riferirsi alla composizione della sua cifra d'affari per l'individuazione delle operazioni qualificabili come "accessorie", a condizione che la valutazione condotta a tal fine tenga conto altresì del rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché, eventualmente, dell'impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l'IVA è dovuta.

### Commissioni tributarie di merito

#### **IVA – Pro rata di detraibilità – Società che svolge contestualmente attività di *leasing* e di finanziamento – Determinazione della percentuale di IVA detraibile.**

Comm. trib. Prov. di Milano, 28 novembre 2016, n. 9113/3/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Nel caso in cui una società svolga contestualmente sia attività di *leasing* che di finanziamento ed abbia separato le attività ai sensi dell'art. 36 DPR 633/72, la quota dell'IVA detraibile relativa agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente deve essere determinata tenendo conto degli interessi attivi contabilizzati in relazione alle singole attività, estrapolando la quota interessi dal volume d'affari imponibile delle operazioni di *leasing*.

La Commissione considera residuale il criterio di ripartizione dell'imposta assolta in relazione agli acquisti c.d. promiscui basato sul volume di affari delle attività gestite in contabilità separata non essendo idoneo a calcolare in modo oggettivo la quota di utilizzo dei beni e servizi nelle diverse attività.

### **REGISTRO (Imposta di)**

#### **Giurisprudenza**

##### Corte di Cassazione

#### **Registro (Imposta di) – Conferimento di ramo d'azienda in società e successiva cessione delle partecipazioni – Riqualficabilità in cessione d'azienda.**

Cass., sez. trib. 10 febbraio 2017, n. 3562, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Suprema Corte sancisce la legittimità dell'operazione di riqualficazione (in cessione d'azienda) con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva tassato come cessione d'azienda (richiedendo l'imposta di registro proporzionale) un'operazione di conferimento d'azienda seguita dalla cessione delle quote della conferitaria.

La Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 20 DPR 131/86 consente detta riqualficazione, sebbene la citata norma non abbia funzione antielusiva.

Pertanto, non vi sarebbe alcuna discrasia tra l'art. 176, comma 3 TUIR e l'art. 20 DPR 131/86, atteso che, né nell'ambito della fiscalità diretta, né indiretta, l'operazione di conferimento e cessione quote implicherebbe di applicare l'abuso del diritto.

L'art. 20 DPR 131/86 non è disposizione predisposta al recupero di imposte "eluse", perché l'istituto dell'"abuso del diritto" ora disciplinato dall'art. 10-*bis* Legge 27 luglio 2000, n. 212 presuppone una mancanza di "causa economica" che non è invece prevista per l'applicazione dell'art. 20 DPR n. 131 cit. E' una norma che semplicemente impone, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, di qualificare l'atto o il "collegamento" negoziale in ragione degli effetti "effettivamente" raggiunti.

Quindi non vi è nessuna incoerenza nell'ordinamento, in quanto, sia nell'ambito dell'imposizione diretta che indiretta, non vi è elusione in caso di conferimento d'azienda e cessione di quote.

### Commissioni tributarie di merito

#### **Registro (imposta di) – Cessione totalitaria di quote assimilabile a contratto di cessione d'azienda – Prevalenza sostanza sulla forma.**

Comm. trib. reg. della Liguria, sez. I, 5 luglio 2016, n. 946, in Corr. Trib. 2/2017, pag. 128.

La cessione totalitaria delle quote di una società ha la medesima funzione economica della cessione dell'azienda sociale. Questi contratti tendono a realizzare l'effetto giuridico del trasferimento dei poteri di godimento e disposizione dell'azienda sociale da un gruppo di soggetti ad un altri soggetti, o gruppo di soggetti. Il contratto di cessione totalitaria delle quote di una società è dunque assimilabile, ai fini dell'imposta di registro, al contratto di cessione dell'azienda sociale, non essendo necessario che l'Agenzia delle entrate fornisca in giudizio la prova certa dell'intento elusivo. Infatti, l'art. 20 del TUR impone di privilegiare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici, rispetto al titolo e alla forma apparente degli stessi, con la conseguenza che i concetti privatistici relativi all'autonomia negoziale regrediscono, di fronte alle esigenze antielusive poste dalla norma, a semplici elementi della fattispecie tributaria, per ricostruire la quale dovrà darsi preminenza alla causa reale e complessiva dell'operazione economica, rispetto alle forme dei singoli negozi giuridici.

#### **Registro (Imposta di) – Cessione totalitaria di partecipazioni equivale cessione d'azienda – Applicazione aliquota proporzionale del 3%.**

Comm. trib. reg. della Toscana, sez. XIII 7 luglio 2016, n. 1252, in Corr. Trib. 2/2017, pag. 127.

E' legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con il quale l'Ufficio riquifica in cessione d'azienda un atto di cessione del 100% delle quote sociali di una società, atteso che tale trasferimento totalitario di quote equivale ad una vera e propria cessione di azienda, con la conseguenza che l'operazione deve essere assoggettata all'imposta di registro con aliquota proporzionale del 3% e non nella misura fissa. Infatti, l'art. 20 del TUR dispone che l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente. Detta disposizione va interpretata secondo una chiave di lettura "dinamica" degli atti, tale da individuarne la reale finalità e, pertanto, il succitato art. 20 viene considerato come una sorta di clausola generale antielusiva.

## TRUST

### Dottrina

**“Reset in Cassazione: l'imposta di donazione non si applica al vincolo di destinazione derivante da un *trust*”** di A. BUSANI e G. RIDECCA, in Corr. Trib. 6/2017, pag. 455.

**“L'imposta sui vincoli di destinazione”** di L. SALVINI, in Rass. Trib. 4/2016, pag. 925.

Gli articoli hanno ad oggetto il discusso orientamento della Corte di Cassazione che ritiene assoggettabile ad imposizione indiretta la costituzione del vincolo di destinazione in sé considerata, a prescindere dal suo effetto traslativo.

Per gli AA. si tratta di una conclusione errata perché comporta, come inevitabile conseguenza: la tassazione, con l'imposta di donazione, di situazioni giuridiche che non hanno nulla di liberale; la tassazione in misura proporzionale del *trust* auto dichiarato. Inoltre, applicando l'imposizione proporzionale all'atto istitutivo del vincolo vi è il dilemma della tassazione del *trust* che abbia anche il disponente tra i beneficiari del *trust* stesso e anche il problema della tassazione del *trust* con beneficiari non individuati o non individuabili, oppure del *trust* con i beneficiari che aumentano in epoca posteriore all'atto istitutivo del *trust*.

Gli AA. ritengono che la tesi interpretativa più appropriata sia quella che considera l'espressione normativa contenuta nell'art. 2, comma 47, D.L. 262/2006, non come l'istituzione di una imposta nuova, bensì come l'affermazione secondo cui un'imposta vecchia è sì applicabile anche al nuovo fenomeno dei vincoli di destinazione, ma solo quando, tramite l'istituzione di tali vincoli e la loro successiva attuazione, si giunge al medesimo risultato giuridico che si attua con l'utilizzo dei vecchi atti per i quali l'imposta di donazione è stata concepita.

Ciò significa che la mera istituzione di un vincolo non esprime alcuna capacità contributiva che si manifesterà invece nelle attività che verranno poste in essere in attuazione del vincolo.

Tra i diversi aspetti dubbi Salvini si sofferma sulla configurabilità di una nuova ed autonoma imposta su tali vincoli, avente presupposto diverso da quello delle imposte di registro, di successione e donazione nonché sul problema di un loro coordinamento ovvero di una possibile doppia imposizione.

Resta una questione assolutamente critica quella dell'assorbimento della tradizionale imposta sulle successioni e donazioni, in quanto applicabile, nella nuova imposta, ovvero dell'alternatività delle due, con recessione di quella applicabile sugli atti con effetti traslativi.

Ancora più problematici si presentano i rapporti con l'imposta di registro, che è un'imposta autonoma, e per la quale l'alternatività con l'imposta di successione e donazione sui trasferimenti può essere ricostruita non agevolmente. (EM)

**“Possibili ipotesi di imposizione indiretta della revoca di *trust*”** di S. CARUNCHIO, ne Il fisco 2/2017, pag. 141.

Mentre in ambito civilistico è stata riconosciuta la revoca di un atto di *trust*, in quanto compatibile con i principi del nostro ordinamento, in ambito tributario tale istituto genera problematiche di non poco conto.

A parere dell'Amministrazione i *trust* revocabili sono, agli effetti delle imposte dirette, non operanti fiscalmente, trattandosi di ipotesi di interposizione fittizia, posto che il disponente, riservandosi il diritto di mettere nel nulla il *trust*, non si spoglia definitivamente dei suoi beni.

Per quanto attiene all'imposizione indiretta, invece, la revocabilità o meno del *trust* non assume alcuna rilevanza, poiché l'Amministrazione, in questo ambito, distingue – semplificando – i *trust* trasparenti, ovvero con indicazione dei beneficiari, da quelli opachi, ovvero quelli senza indicazione, in modo tale da poter applicare, al momento dell'istituzione del *trust*, l'imposta sulle donazioni (teoria della tassazione anticipata).

A questa impostazione, messa in discussione dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza di merito, si è aggiunta quella della Cassazione, secondo cui all'atto istitutivo di *trust* si applica l'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, secondo le modalità dell'imposta sulle successioni.

Tra la posizione dell'Amministrazione e quella della Suprema Corte è ravvisabile una radicale differenza: mentre la prima ancora l'assoggettamento tributario dell'atto di *trust* a una imposta, la seconda ad una tassa.

Questa divergenza produce conseguenze soprattutto in ordine alla tassazione indiretta dello scioglimento del vincolo e dei relativi atti, poiché, a partire dalla posizione della Corte, se ne potrebbe concludere che anche al momento dello scioglimento del vincolo il relativo atto debba essere assoggettato a tributo indiretto proporzionale, mentre secondo l'Amministrazione, in caso di scioglimento fisiologico esso deve essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa. Tra le ipotesi fisiologiche l'A. considera lo scioglimento di un *trust* familiare revocabile, liberale e trasparente.

Secondo la teoria della tassazione anticipata sostenuta dall'Amministrazione, dal momento che l'atto di *trust* e il relativo trasferimento sono stati assoggettati all'imposta sulle donazioni, la successiva devoluzione dei beni ai beneficiari non dovrebbe essere assoggettata a tale tributo. Per evitare doppie tassazioni sui trasferimenti non è applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale sui trasferimenti, ma risulta applicabile detto tributo nella misura fissa.

Viceversa, secondo la dottrina e la giurisprudenza di merito, per cui al momento dell'istituzione del *trust*, il relativo atto deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa, ne conseguirebbe che, al momento del trasferimento per scioglimento del vincolo, debba essere applicata l'imposta sulle donazioni.

L'altra ipotesi considerata dall'A. è quella avanzata dalla Cassazione che aveva teorizzato l'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, la quale, come detto, pare assumere più i connotati della tassa che quelli dell'imposta.

Pertanto, se al momento della costituzione del *trust*, parrebbe applicabile questo nuovo tributo, al momento della revoca unilaterale il relativo atto sembrerebbe assoggettabile a imposta di registro, indipendentemente dalla tassazione iniziale.

In conclusione quindi l'A. ritiene possibile profilare tre diverse ipotesi di assoggettamento a tributo indiretto della revoca del *trust*.

La prima ipotesi, deducibile dalla c.d. teoria anticipata della tassazione, rinvenibile nella prassi dell'Amministrazione, indurrebbe ad ipotizzare sulla revoca dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, poiché è stata applicata l'imposta sulle donazioni al momento della registrazione dell'atto.

La seconda ipotesi, rinvenibile nelle interpretazioni dottrinarie e nella giurisprudenza di merito, indurrebbe ad ipotizzare l'applicazione dell'imposta sulle donazioni, poiché è stata applicata l'imposta di registro in misura fissa al momento della registrazione iniziale.

La terza ipotesi, che esula dalla concezione della unicità della causa del negozio di *trust* e dalla conseguente tassazione unitaria con l'imposta di registro, indurrebbe all'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%.

Per quanto attiene nello specifico alla tassazione della revoca del *trust*, l'A. evidenzia come, rifiutando una concezione sostanziale dell'imposizione indiretta, si generi un aggravio impositivo a carico del contribuente.

Difatti, rispettando la teoria della tassazione unitaria, ovverosia più sostanziale e meno formale, il contribuente deve corrispondere un'imposta proporzionale ed una fissa; viceversa, adottando l'interpretazione formale, sembrerebbe ipotizzabile un assoggettamento a tributo sempre proporzionale.

La recente disciplina del *trust* "dopo di noi" parrebbe atta a far prendere posizioni in merito alla citata ripartizione venuta in essere nella pratica dipanando la matassa interpretativa in merito al momento costitutivo del *trust*, ma purtroppo il medesimo risultato non pare raggiunto in ordine al momento dello scioglimento dello stesso. (EM)

**“Il *new deal* della Suprema Corte sull'imposizione indiretta del *trust*: giù il sipario sull'imposta sui vincoli di destinazione?”** di D. STEVANATO, in GT – Riv. Giur. Trib. 1/2017, pag. 34.

L'A. condivide la ricostruzione effettuata dalla Corte nella sentenza 2164/2016 relativa ad un *trust* autodichiarato, perché contiene una fedele ricostruzione del fenomeno del *trust* quale “donazione indiretta” in cui, l'arricchimento del beneficiario che giustifica l'applicazione delle imposte proporzionali sulle successioni e donazioni, nonché ipotecarie e catastali, si realizza soltanto con il trasferimento finale del *trust fund* e non già all'atto del mero conferimento di beni in *trust*, integrante il vincolo di destinazione.

I giudici hanno così posto fine ad un discusso orientamento della Corte – espresso nel corso del 2015 – in base al quale l'art 2, comma 47, DI 262/2006 avrebbe istituito una imposta sulla costituzione di vincoli di destinazione, autonoma rispetto al tributo sulle successioni e donazioni, rilevandone la contrarietà all'ordinamento e l'incompatibilità con il principio costituzionale di capacità contributiva.

L'A. formula però anche alcune riflessioni parzialmente critiche sul percorso motivazionale seguito dalla Corte.

Non sembra corretto ritenere che la costituzione del *trust* produca sempre e soltanto efficacia segregante sui beni conferiti e non anche un trasferimento della proprietà degli stessi.

Nel trasferimento di beni in *trust* si verifica invece sia un trasferimento della proprietà nei confronti del *trustee* – che diventa proprietario oltre che amministratore di beni – che un effetto segregativo.

Il fatto che quella del *trustee* sia una *legal ownership*, limitata nelle possibili destinazioni e facoltà di utilizzo nell'interesse dei beneficiari, non muta queste conclusioni.

La mancanza di effetti traslativi connota invece i *trust* autodichiarati, in cui la figura del disponente e quella del *trustee* coincidono.

L'inapplicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni, con riguardo ai beni conferiti in *trust*, non dipende dalla mancanza di un formale trasferimento a terzi, quanto dall'aver assunto una visione unitaria del *trust* come donazione indiretta, in cui l'arricchimento dei beneficiari finali *trust* si realizza soltanto alla fine, col definitivo trasferimento del *trust fund* a questi ultimi, e non invece con il mero conferimento dei beni in *trust* e con l'attribuzione della titolarità formale degli stessi al *trustee*. (EM)

**“Trust e imposte sui trasferimenti: il “nuovo corso” della Corte di Cassazione”** di T. TASSANI, in Trusts e att. fid. 1/2017, pag. 28.

Con la sentenza n. 2161/2016, la Corte di Cassazione interviene sul tema della rilevanza fiscale della costituzione del *trust* nelle imposte sui trasferimenti, affermando l'assoggettamento ad imposta fissa ipotecaria e catastale e sostenendo l'irrilevanza del momento segregativo ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

A questa soluzione la Corte giunge sia confrontandosi con la tesi dell'Agenzia delle Entrate e discostandosene sia, soprattutto, riesaminando in modo critico le precedenti pronunce e abbandonando così la tesi “dell'imposta sul vincolo” elaborata in precedenti pronunce.

Il *revirement* interpretativo si articola fundamentalmente in due passaggi ermeneutici. Da una parte, l'osservazione della necessità di ravvisare un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti, per poter ritenere perfezionato il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni. Arricchimento e trasferimento che per la Corte non possono considerarsi integrati al momento del conferimento dei beni in *trust*.

Dall'altra parte, la Corte osserva come nell'attuale sistema giuridico non sia presente alcuna imposta sui vincoli di destinazione perché non sarebbe compatibile con l'art. 53 della costituzione una imposta che colpisca la mera segregazione e destinazione patrimoniale, al di là di quella d'atto e fissa (registro e ipo-catastale).

L'A. osserva come, sebbene la sentenza si riferisca alla costituzione di un *trust* autodichiarato, le motivazioni ed il principio di diritto enunciato possano applicarsi in termini generali anche ad ogni fattispecie di *trust* liberale.

Nei limiti in cui la giurisprudenza di legittimità confermerà simile orientamento, l'A. prevede l'apertura di un nuovo scenario in cui la segregazione dei beni in *trust*, che abbia oppure no portata traslativa, sarà assoggettabile alla sola imposta fissa di registro ed ad analogo imposizione fissa nei tributi ipo-catastali.

L'imposta sulle successioni e donazioni sarà applicabile solo al momento dell'effettivo trasferimento gratuito al beneficiario del *trust*. Con una imposizione che, comunque, andrà a determinarsi valutando il rapporto personale tra disponente e beneficiario, in virtù dell'effetto indiretto del trasferimento realizzato tramite il vincolo di destinazione.

A tale riguardo, l'A. evidenzia l'importante legame tra tale elaborazione teorica alla novella legislativa sul "c.d. dopo di noi" nella direzione di configurare una imposizione uniforme nei tributi sui trasferimenti per le diverse ipotesi di segregazione patrimoniale, collegata all'effettivo arricchimento patrimoniale che si determina nel progressivo sviluppo della fattispecie negoziale, anziché nella costituzione del vincolo in sé. (EM)

**"Problematiche fiscali per l'imposizione indiretta dei *trust*"** di C. BUCCICO, in Dir. prat. Trib. 6/2016, pag. 2346.

Senza dilungarsi ulteriormente su questioni che sono già state trattate nei precedenti articoli segnalati, si può sintetizzare che il momento che ad oggi pone maggiori problematiche è l'atto dispositivo.

Il dibattito dottrinario e giurisprudenziale si è incentrato sulla imponibilità o meno dei negozi traslativi connessi al *trust*, sulla *eventuale* conseguente applicabilità delle imposte sui trasferimenti o piuttosto dell'imposta sulle successioni e donazioni, con particolare attenzione alla problematica sulla doppia imposizione, nel caso in cui si ritenga di sottoporre a tassazione sia l'atto dispositivo dal *settlor* al *trustee*, sia l'atto dispositivo successivo dal *trustee* ai beneficiari.

Ad acuire ancor di più l'incertezza ha contribuito l'Agenzia delle Entrate con un orientamento, insufficiente sotto molteplici aspetti perché ancorato ad una visione che non tiene conto della poliedricità dell'istituto e censurabile sotto molteplici punti di vista.

Nonostante il susseguirsi di innumerevoli sentenze di merito sfavorevoli all'Amministrazione finanziaria, che avrebbero dovuto condurre, riguardo alle imposte indirette, ad una revisione dei criteri di tassazione ovvero ad un intervento legislativo, l'A. evidenzia come si sia ancora fermi a modalità di tassazione del tutto prive di basi legali, non esistendo ancora norme, in tema di imposte indirette, che disciplinino la tassazione del *trust*. (EM)

## **Giurisprudenza**

### Corte di Cassazione

***Trust* autodichiarato – Beneficiari discendenti del disponente – Imposta sulle successioni e donazioni – Momento impositivo – Coincide con il trasferimento ai beneficiari.**

Cass., sez. V, 26 ottobre 2016, n. 21614, in Trusts e att. fid. 1/2017, pag. 66.

L'istituzione di un *trust* autodichiarato su beni immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente *trustee* e con beneficiari i discendenti di quest'ultimo, deve scontare l'imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, in quanto realizza una donazione indiretta per mezzo della segregazione del patrimonio, dalla quale non deriva alcun trasferimento di beni con conseguente arricchimento. L'arricchimento mediante il trasferimento si verificherà solo in un secondo momento a favore dei beneficiari, tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale.

**Trust – Pignoramento dei beni – Trustee.**

Cass., sez. trib. 27 gennaio 2017, n. 2043, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La statuizione della Cassazione sull'eseguibilità del pignoramento dei beni in *trust* nei confronti del *trustee* e non del *trust*, si basa sul presupposto che il *trust* non sia un ente dotato di personalità, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al *trustee*.

Commissioni tributarie di merito

**Trust – Conferimento – Imposte ipocatastali – Misura fissa.**

Comm. trib. prov. di Palermo, sez. I, 30 dicembre 2015, n. 65580, Trusts e att. fid. 1/2017, pag. 91.

Il conferimento di beni immobili in un *trust* familiare non è soggetto alle imposte ipotecarie e catastali, poiché l'effetto traslativo, che costituisce il presupposto di tali imposte, non è attuale ma subordinato dall'atto istitutivo a due eventi alternativi, cioè la morte del disponente ovvero il decorso di venti anni dall'istituzione del *trust*.

**Trust – Atto di costituzione – Imposta sulle successioni e donazioni – Applicabilità in misura proporzionale.**

Comm. trib. reg. di Roma, 28 dicembre 2016, n. 9525/6/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Commissione ha affermato che l'atto di istituzione del *trust*, anche in assenza di arricchimento, configura una manifestazione di capacità contributiva da tassare con l'imposta sulle successioni e donazioni proporzionale.

La mera istituzione del *trust* già evidenzia una capacità contributiva, a prescindere dal vantaggio determinato dall'atto di *trust*.

**Trust liberale – Beneficiari dopo la morte del disponente – Sorgere dell'obbligazione tributaria.**

Comm. trib. prov. di Lodi, sez. I, 15 febbraio 2016, n. 9, Trusts e att. fid. 1/2017, pag. 89.

In un *trust* liberale, a vantaggio del disponente finché in vita e dei suoi discendenti successivamente, le imposte proporzionali sono applicabili soltanto al momento del trasferimento del bene al beneficiario o ai beneficiari.

**Trust – Conferimento – Imposta di registro – Misura fissa.**

Comm. trib. prov. di Latina, sez. I, 17 febbraio 2016, n. 239, Trusts e att. fid. 1/2017, pag. 85.

Il conferimento di beni immobili in un *trust* familiare (i beneficiari sono gli eredi legittimi del disponente) è soggetto ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, considerato che tale conferimento è strumentale al raggiungimento del fine ultimo del *trust* ed è pertanto assente qualsiasi intento di liberalità da parte del disponente nei confronti del *trustee*, il quale, essendo solo l'esecutore del programma predisposto dal disponente nell'atto istitutivo, non manifesta alcuna capacità contributiva.

Considerato che i *trust* liberali, fra i quali rientrano i *trust* familiari, sono in sostanza donazioni indirette dal disponente in favore dei beneficiari, il presupposto dell'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni viene in essere nel momento in cui il *trustee* attribuisce i beni in *trust* ai beneficiari.

**Trust – Conferimento – Imposta di registro – Misura fissa.**

Comm. trib. prov. di Milano, sez. XXIV, 11 aprile 2016, n. 3244, Trusts e att. fid. 1/2017, pag. 83.

Il conferimento in *trust* è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, essendo insita nel *trust* una condizione sospensiva, fino al verificarsi della quale non può in alcun modo ritenersi realizzato l'effetto traslativo in favore del beneficiario.

**Trust – Imposte ipo-catastali – Soggettività tributaria - Carezza.**

**Imposte ipo-catastali – Presupposto impositivo – Trasferimento ai beneficiari.**

Comm. trib. prov. di Milano, sez. XVI, 20 maggio 2016, n. 4496, Trusts e att. fid. 1/2017, pag. 80.

Il *trustee* è sfornito di soggettività tributaria passiva non esprimendo l'atto di conferimento in *trust* alcuna capacità contributiva a lui riconducibile. Né è fornito di tale soggettività il *trust*, il quale non è un soggetto giuridico dotato di personalità propria. Il presupposto impositivo per l'applicazione delle imposte ipo-catastali in misura proporzionale e dell'imposta sulle successioni e donazioni viene in essere non all'epoca dell'istituzione del *trust* ma al successivo momento in cui si realizza quell'effettivo trasferimento di ricchezza ai beneficiari che il vincolo di destinazione scaturente dallo stesso *trust* è finalizzato a realizzare.

**Trust – Conferimento – Effetto traslativo – Esclusione.**

Comm. trib. reg. di Salerno, sez. XII, 24 maggio 2016, n. 4922, Trusts e att. fid. 1/2017, pag. 78.

Effetto dell'istituzione del *trust* è solo la segregazione; il trasferimento al *trustee* non lo arricchisce e il presupposto delle imposte ipotecarie e catastali sorgerà solo al trasferimento ai beneficiari.

**Trust – Costituzione di vincolo di destinazione – Imponibilità immediata.**

Comm. trib. reg. della Lombardia, sez. XI, 26 maggio 2016, n. 3206, in Trusts e att. fid. 1/2017, pag. 75.

In un *trust* liberale, che individua una lunga serie di beneficiari finali in ordine progressivo di sostituzione, il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti e non richiede alcun trasferimento di beni.

**IRAP**

**Dottrina**

**“La deducibilità ai fini dell'IRAP dei costi connessi al distacco di personale assunto a tempo indeterminato da una società straniera, ma in forza presso la sua stabile organizzazione in Italia”** di Z. GOLA e A. BERALDO, in Boll. Trib. 23/2016, pag. 1708.

**Il distacco transnazionale in favore della stabile organizzazione**

Gli AA., dopo aver esaminato le disposizioni interne (art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003, c.d. legge Biagi) e quelle di attuazione della Direttiva n. 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (D.Lgs. n. 72 del 2000), che hanno una portata più flessibile di quelle interne, ritengono che non vi sia alcun valido ostacolo all'astratta configurabilità di un legittimo distacco transnazionale in favore di una stabile organizzazione.

Il regime di deducibilità del costo del lavoro relativo ai dipendenti distaccati, ante legge 23 dicembre 2014, n. 190 sino al 31 dicembre 2014

Gli AA. ripercorrono le disposizioni e le pronunce di prassi che, in caso di distacco del personale, rendevano indeducibili gli oneri corrisposti dal soggetto distaccatario, quello cioè che impiega il personale distaccato, in quanto ritenuti sostanzialmente costi per lavoro, salvo la parziale deducibilità in presenza dei presupposti e nei limiti del “cuneo”, e rendevano non tassati, nei confronti del distaccante, gli oneri spettanti a titolo di recupero del costo del personale distaccato.

Il regime di deducibilità del costo del lavoro relativo ai dipendenti distaccati, post legge di stabilità 2015 (dall'1 gennaio 2015)

Gli AA., dopo aver riportato le disposizioni del comma 4-*octies* dell'art. 11 che ha introdotto un criterio di deducibilità per differenza tra il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, evidenziano che la norma, con una formulazione alquanto contorta e farraginosa, non ha fatto altro che sovvertire il tradizionale trattamento del costo del lavoro subordinato e a tempo indeterminato ai fini IRAP, ponendo ora come regola generale quella della piena deducibilità del costo (per l'importo che residua rispetto alle deduzioni) per il personale dipendente a tempo indeterminato, fatte salve le deduzioni già vigenti.

L'Agenzia delle entrate (vd. circolare n. 22/E/2015) riguardo al costo di lavoro dipendente oggetto di distacco di personale dipendente a tempo indeterminato ha chiarito che in tal caso la distaccante deduce dal proprio reddito di impresa i costi retributivi e contributivi relativi a tali dipendenti, ma gli importi versati dalla distaccataria a titolo di rimborso sono rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione.

L'Agenzia non si sofferma sulla qualificazione degli importi in gioco. Gli AA. prospettano due scenari:

- a) gli importi erogati alla distaccante rilevano in capo alla distaccataria come costi per il personale (analogamente a quanto accade in capo alla distaccante);
- b) tali rimborsi rilevano per la distaccataria in termini di costi per prestazioni di servizi.

La tesi del punto a) pare trovare il pieno avallo di Assonime (vd. circolari nn. 7/2015 e 21/2015) mentre altra dottrina sembra aderire alla tesi sub b) che anche gli AA. ritengono più convincente tenuto anche conto dell'inquadramento tra i costi della produzione di cui alla voce B) n. 7 (per servizi) del conto economico indicato dall'OIC nel Principio contabile OIC 12 di agosto 2014.

Requisiti soggettivi e oggettivi per la deducibilità del costo del distacco da parte delle Stabili Organizzazioni di enti commerciali

Gli AA., accertato che le disposizioni del TUIR inquadrano le stabili organizzazioni tra i soggetti passivi dell'IRAP, evidenziano la necessità di esaminare se il rapporto di lavoro tra il personale distaccato presso la Stabile Organizzazione e la casa madre possa essere assimilato al lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo i parametri della normativa italiana.

In tal caso il costo sopportato dalle stabili organizzazioni distaccatarie deve essere ritenuto interamente deducibile. (GDA)

**“Permangono incertezze sulla deduzione IRAP del costo del lavoro”** di C. GOLZI e G. MARIANETTI, in Corr. Trib. 1/2017, pag. 76.

L'articolo esamina talune problematiche evidenziate dall'Assonime (vd. circolare n. 23 del 26 settembre 2016) riguardo alle attuali disposizioni – e ai relativi obblighi dichiarativi – che prevedono la deducibilità integrale del costo del lavoro per personale assunto a tempo indeterminato per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/1997.

Le deduzioni nel modello IRAP: deduzioni fisse e deduzione analitica

La tecnica adottata dal legislatore è stata quella di prevedere, nell'ambito dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, una deduzione che si aggiunge a quelle esistenti: nel comma 4-*octies* dell'art. 11 è prevista una deduzione pari alla differenza tra il costo complessivo del personale dipendente assunto a tempo indeterminato e le altre deduzioni applicabili e tale deduzione è inserita in un apposito rigo della dichiarazione.

Ciò posto Assonime esamina il caso di un contribuente che commetta imprecisioni nella “suddivisione” delle diverse deduzioni e indichi anche le deduzioni previste dall’art. 11, commi 1, lett. a), 1-*bis*, 4-*bis* 1 e 4-*quater* nella voce residuale, naturalmente nel rispetto del limite nel totale del costo del lavoro a tempo indeterminato.

L’Associazione, nel condividere la scelta di tale criterio espositivo, si chiede quale potrebbe essere la sanzione per siffatto approccio compilativo, ritenendo plausibile l’applicazione dell’art. 6, comma 5-*bis*, del D.Lgs. n. 472/1997, il quale afferma che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo e che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

#### La deduzione in relazione ad alcune tipologie di costi

Assonime propone un’articolata disamina del trattamento degli accantonamenti riferiti alle erogazioni che spettano anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro: anche tali costi potranno essere dedotti ma nell’esercizio in cui essi acquisiranno il requisito della certezza.

La circolare precisa che, ove non vi sia un effettivo transito a conto economico, la deduzione dovrebbe avvenire tramite una deduzione extracontabile dell’imponibile IRAP mentre in caso di costi che, in ragione dell’assenza di fondi, trovino collocazione nel conto economico relativo all’esercizio di effettiva erogazione, non si renderebbe necessaria alcuna variazione extracontabile. Nell’ambito di tale disamina viene evidenziato il dubbio su quale sia la sorte dei costi in esame qualora gli stessi siano rilevati nel più ampio contesto di un’operazione straordinaria e, pertanto siano (stati) classificati, in base ai principi contabili vigenti, nella voce E21 del conto economico (i.e. oneri straordinari) che l’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 non considera rilevante ai fini IRAP.

Stante la rilevanza del problema l’Associazione auspica un chiarimento dell’Amministrazione finanziaria.

#### Il TFR per gli IAS-*adopter*

Mentre per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali la deduzione dei costi per TFR è riconosciuta nell’esercizio di accantonamento perché essi rappresentano “costi a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro” (vd. circolare n. 22/E/2015), “i soggetti IAS-*adopter* possono trovarsi ad operare accantonamenti annuali a volte superiori a volte inferiori ai corrispondenti importi maturati secondo le disposizioni civilistiche”: mentre talune voci utilizzate in contropartita al fondo iscritto nello stato patrimoniale trovano collocazione nel conto economico (le componenti di *service cost* e quelle di *interest cost*) altre trovano collocazione in OCI.

Sotto il profilo IRES tali modalità di determinazione del TFR non incidono sulla deducibilità dello stesso poiché l’ammontare fiscalmente riconosciuto non può eccedere quello maturato ai sensi dell’art. 2120 del cod. civ. e questo indipendentemente dal transito a conto economico o a stato patrimoniale mentre perplessità sono sollevate riguardo alla possibilità di veder riconosciuto ai fini IRAP il debito corrispondente al TFR maturato ai sensi dell’art. 2120 anche a prescindere dallo stanziamento in bilancio e cioè nel caso – tutt’altro che infrequente – in cui la sommatoria delle componenti di c.d. *service cost* e *interest cost* (a conto economico) e perdite/utili attuariali (in OCI) sia inferiore al debito maturato civilisticamente.

Su tale modalità di trattamento, assimilabile a quella relativa alle quote di TFR dei dipendenti addetti alla ricerca e sviluppo che rientrerebbero nelle deduzioni previste dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 5 del D.Lgs. n. 446 e sarebbero quindi deducibili a prescindere dallo stanziamento in bilancio, in assenza di un richiamo esplicito della norma alla necessità di previa imputazione, Assonime conclude il suo intervento auspicando un chiarimento ufficiale. (GDA)

## **Giurisprudenza**

### Commissioni tributarie di merito

#### **IRAP – Principio di correlazione – Componenti ordinari e straordinari del conto economico – Applicabilità.**

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 22 novembre 2016, n. 311/1/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il principio di correlazione in campo IRAP esiste e riguarda, indifferentemente, tutte le componenti ordinarie e straordinarie del conto economico; va peraltro puntualizzato che la correlazione deve

essere “piena”, cioè, anche da un punto di vista quantitativo, per cui non può essere oggetto d'imposizione materia imponibile maggiore di quanto a suo tempo dedotta, perché in caso contrario verrebbe a mancare, appunto, la correlazione richiesta dalla norma e si verrebbe ad assoggettare ad imposizione materia imponibile “non correlata”.

**IRAP – Holding industriale – Criterio della prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria – Applicabilità aliquota ordinaria.**

Comm. trib. prov. di Milano, 17 gennaio 2017, n. 369/1/17, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Commissione ha stabilito che si applica l'aliquota IRAP ordinaria (3,9%) e non quella prevista per il settore bancario e finanziario (4,65%) alle *holding* industriali i cui proventi di natura commerciale e industriali siano prevalenti rispetto ai proventi da partecipazioni.

“L'esercizio in via prevalente non nei confronti del pubblico, di attività di assunzione e gestione di partecipazioni sussiste quando ricorrono entrambi i presupposti: 1) che l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui a quell'attività, superi del 50 per cento il totale dell'attivo patrimoniale e, 2) che l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui al punto precedente, sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi”.

Pertanto, qualora la *holding* industriale non soddisfi il requisito reddituale, ma unicamente quello patrimoniale, la tassazione ai fini IRAP alla quale è assoggettata è quella riservata alle società commerciali, con l'aliquota ridotta al 3,9%, anziché quella maggiorata prevista per gli enti finanziari.

**Dottrina**

AVOLIO D., “Il Modello di “impresa globale”: effetti sulle contestazioni di estero vestizione e stabile organizzazione “occulta”” <b>(IRES)</b>	<b>Pag. 8</b>
BUCCICO C., “Problematiche fiscali per l’imposizione indiretta dei <i>trust</i> ” <b>(TRUST)</b>	<b>“ 34</b>
BUSANI A., RIDELLA G., “Reset in Cassazione: l’imposta di donazione non si applica al vincolo di destinazione derivante da un <i>trust</i> ” <b>(TRUST)</b>	<b>“ 31</b>
CAPILUPI S., “Il regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine” <b>(RENDITE FINANZIARIE)</b>	<b>“ 19</b>
CARUNCHIO S., “Possibili ipotesi di imposizione indiretta della revoca di <i>trust</i> ” <b>(TRUST)</b>	<b>“ 31</b>
CENTORE P., “L’attuazione dell’IVA di gruppo in Italia: domande e (probabili) risposte” <b>(IVA)</b>	<b>“ 26</b>
COMMITTERI G.M., RIBACCHI E., “L’Ace nelle operazioni di riorganizzazione aziendale” <b>(IRES)</b>	<b>“ 9</b>
COSTA A., “Criteri di tassazione in Italia del TFR maturato all’estero” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 22</b>
DE CAPITANI G., DAL COL M., “Le nuove CFC: questioni aperte alla luce della recente evoluzione normativa e amministrativa” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 5</b>
DI BELLA A., RITELLA A., “La matrice comunitaria del nuovo consolidato nazionale: dalla sua genesi alla sua interpretazione” <b>(IRES)</b>	<b>“ 10</b>
DI DIO A., “Esenzione da ritenuta sugli interessi da finanziamento: limiti e condizioni del regime agevolativo” <b>(RITENUTE ALLA FONTE)</b>	<b>“ 25</b>
GOLA Z., BERALDO A., “La deducibilità ai fini dell’IRAP dei costi connessi al distacco di personale assunto a tempo indeterminato da una società straniera, ma in forza presso la sua stabile organizzazione in Italia” <b>(IRAP)</b>	<b>“ 36</b>
GOLZI C., MARIANETTI G., “Permangono incertezze sulla deduzione IRAP del costo del lavoro” <b>(IRAP)</b>	<b>“ 37</b>
MASPES P., SCIFONI G., “Tutti insieme appassionatamente: arriva il gruppo IVA” <b>(IVA)</b>	<b>“ 27</b>
MANUTI N., “Le modifiche alla direttiva “società madri e figlie” e la loro attuazione in Italia” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 7</b>
MARIANETTI G., “Delineati i confini (tributari) tra trasferta e trasfertismo” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 23</b>

MORRI S., GUARINO S., “ <i>Participation exemption</i> e soggetti esteri: ammissibile un’estensione interpretativa?” (IRES)	Pag. 11
QUARTANA C., MENAGUALE S., “Piani di incentivazione azionaria e retribuzioni convenzionali” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 23
RONCA P., “Il nuovo regime della conversione dei saldi in valuta” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 20
ROSSI L., AMPOLILLA M., “La risoluzione 29 settembre 2016, n. 84/E, e i dubbi che ancora permangono sui presupposti per l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 26, comma 5- <i>bis</i> , del DPR n. 600/1973” (RITENUTE ALLA FONTE)	“ 24
RUSSO V., “La fiscalità dei piani di <i>stock option</i> per gli emittenti IAS/IFRS: un esempio di derivazione piena con qualche nodo ancora da sciogliere” (IRES)	“ 12
PETRUCCI F., “Categorie reddituali e somme ad esse non riconducibili” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 24
SALVINI L., “L’imposta sui vincoli di destinazione” (TRUST)	“ 31
SCIFONI G., “Gruppo IVA: tutti (forzatamente) insieme ma...non da subito” (IVA)	“ 28
SCIFONI G., “Pienamente esentati da tassazione i rendimenti delle casse previdenziali e dei fondi pensione” (REDDITI DI CAPITALE)	“ 18
STEVANATO D., “Il <i>new deal</i> della Suprema Corte sull’imposizione indiretta del <i>trust</i> : giù il sipario sull’imposta sui vincoli di destinazione?” (TRUST)	“ 33
TASSANI T., “ <i>Trust</i> e imposte sui trasferimenti: il “nuovo corso” della Corte di Cassazione” (TRUST)	“ 33
TRETTEL S., “Opzioni per trasparenza e consolidato: efficacia da temporanea a perenne salvo revoca” (IRES)	“ 14
TRETTEL S., “Utilizzo delle perdite nel consolidato: gli accordi fra soggetti aderenti divengono protagonisti” (IRES)	“ 14
VISENTIN G.G., RAMPADO V., “TFR dei soggetti IAS/IFRS <i>adopter</i> : <i>slalom</i> tra contabilità e fisco” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 21

### Prassi Amministrativa

Ris. Agenzia delle Entrate 2 marzo 2017, n. 25/E (IRES)	“ 16
--	------

### Giurisprudenza

#### Corte di Giustizia UE

Corte di Giust. UE, 14 dicembre 2016, n. C-378/15 (IVA)	“ 28
--	------

Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 23 settembre 2016, n. 18628 <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	“ 4
Cass., sez. V, 26 ottobre 2016, n. 21614 <b>(TRUST)</b>	“ 34
Cass., sez. trib. 16 novembre 2016, n. 23342 <b>(IRES)</b>	“ 16
Cass., sez. trib. 23 novembre 2016, n. 23827 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 22
Cass., sez. trib. 28 dicembre 2016, n. 27113 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 19
Cass., sez. trib. 27 gennaio 2017, n. 2043 <b>(TRUST)</b>	“ 35
Cass., sez. trib. 10 febbraio 2017, n. 3562 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	“ 29

Commissioni tributarie di merito

Comm. trib. reg. di Roma, 30 dicembre 2015, n. 65580 <b>(TRUST)</b>	“ 35
Comm. trib. prov. di Lodi, sez. I 15 febbraio 2016, n. 9 <b>(TRUST)</b>	“ 35
Comm. trib. prov. di Latina, sez. I, 17 febbraio 2016, n. 239. <b>(TRUST)</b>	“ 35
Comm. trib. prov. di Milano, sez. XXIV 11 aprile 2016, n. 3244 <b>(TRUST)</b>	“ 36
Comm. trib. prov. di Milano, sez. XVI 20 maggio 2016, n. 4496 <b>(TRUST)</b>	“ 36
Comm. trib. reg. di Salerno, sez. XII, 24 maggio 2016, n. 4922 <b>(TRUST)</b>	“ 36
Comm. trib. reg. della Lombardia, sez. XI 26 maggio 2016, n. 3206 <b>(TRUST)</b>	“ 36
Comm. trib. prov. di Milano, 23 giugno 2016, n. 5575/1/16 <b>(IRES)</b>	“ 17
Comm. trib. reg. della Liguria, sez. I 5 luglio 2016, n. 946 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	“ 30

Comm. trib. reg. della Toscana, sez. XIII 7 luglio 2016, n. 1252 <b>(REGISTRO (Imposta di)</b>	<b>Pag. 30</b>
Comm. trib. prov. di Milano, 3 novembre 2016, n. 8301/1/16 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 22</b>
Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, 22 novembre 2016, n. 311/1/16 <b>(IRAP)</b>	<b>“ 38</b>
Comm. trib. prov. di Milano, 28 novembre 2016, n. 9113/3/16 <b>(IVA)</b>	<b>“ 29</b>
Comm. trib. reg. di Milano, 30 novembre 2016, n. 6281/44/16 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie)</b>	<b>“ 5</b>
Comm. trib. reg. di Milano, 1 dicembre 2016, n. 6353/36/16 <b>(IRES)</b>	<b>“ 17</b>
Comm. trib. prov. di Torino, 19 dicembre 2016, n. 1997/10/16 <b>(IRES)</b>	<b>“ 17</b>
Comm. trib. prov. di Milano, 23 dicembre 2016, n. 9725/1/16 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)</b>	<b>“ 4</b>
Comm. trib. reg. di Roma, 28 dicembre 2016, n. 9525/6/16 <b>(TRUST)</b>	<b>“ 35</b>
Comm. trib. prov. di Milano, 17 gennaio 2017, n. 369/1/17 <b>(IRAP)</b>	<b>“ 39</b>
Comm. trib. reg. di Trieste 3 febbraio 2017, n. 37/1/17 <b>(RISCOSSIONE)</b>	<b>“ 24</b>